

La Finanziaria 2008 commentata

ItaliaOggi continua la pubblicazione del testo commentato comma per comma del dl Finanziaria 2008 (legge n. 244/2007, in G.U. n. 300 del 28/12/2007). La prima puntata è stata pubblicata il 21/12/2007, la seconda il 22/12/2007, la terza il 27/12/2007, la quarta il 28/12/2007, la quinta il 29/12/2007, la sesta il 30/12/2007

53. La disposizione di cui al comma 52 si applica anche in relazione alle ripartizioni di risorse concernenti gli anni 2005 e 2006 e sono fatti salvi gli atti già compiuti in conformità ad essa presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

54. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 novembre 2007, n. 223.

55. In coerenza con il processo di revisione organizzativa di cui all'articolo 1, comma 404, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, da emanare entro il mese di giugno 2008, sono individuate tutte le tipologie professionali connesse con lo svolgimento dell'azione degli uffici all'estero, con l'obiettivo di razionalizzare la spesa destinata alle relative funzioni e di ridurre quella relativa all'utilizzazione degli esperti di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

56. Il contingente di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni, viene conseguentemente, ove ne ricorrano i presupposti nell'esercizio 2008, adeguato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

57. Quota parte delle risorse derivanti dalle iniziative di cui ai commi 55 e 56, previa verifica ed accertamento, è destinata ad alimentare, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2008 e nel limite di 7,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, il fondo di cui all'articolo 3, comma 39, della leg-

ge 24 dicembre 2003, n. 350, che per l'anno 2008 è integrato di 45 milioni di euro, e a decorrere dall'anno 2009 è integrato di 42,5 milioni di euro.

58. Nel medesimo fondo confluiscono, altresì, le entrate accertate ai sensi dell'articolo 1, comma 568, della citata legge n. 296 del 2006, nel maggior limite di 40 milioni di euro, nonché quota parte delle dotazioni delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, da porre a disposizione degli uffici all'estero.

59. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro degli affari esteri, è autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

60. Con riferimento alle politiche di sostegno agli italiani nel mondo e di informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero, di cui ai programmi n. 4.8 e n. 4.9, è autorizzata per l'anno 2008 la spesa ulteriore di:

a) 12,5 milioni di euro, per le spese relative alla tutela e all'assistenza dei connazionali;

b) 5,5 milioni di euro, per il finanziamento delle iniziative scolastiche, di assistenza scolastica

e di formazione e perfezionamento professionali, di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153.

61. Per la razionalizzazione di iniziative nel settore della divulgazione della cultura italiana all'estero, da realizzare anche in connessione con eventi internazionali già programmati, è autorizzata per l'allestimento di una mostra itinerante la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

62. Per il funzionamento dell'unità di crisi del Ministero degli affari esteri in relazione allo svolgimento di interventi a tutela dei cittadini italiani in situazioni di rischio e di emergenza all'estero, svolti anche in coordinamento con le unità di crisi dei Paesi dell'Unione europea, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2008, la spesa di 400.000 euro.

63. Al fine di assicurare l'adempimento degli impegni internazionali derivanti dalla partecipazione ai fori internazionali in particolare dall'esercizio della presidenza italiana del «G8», il Ministero degli affari esteri è autorizzato a procedere, per gli anni 2008 e 2009, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008 e di 3 milioni di euro a decorrere dal 2009, a valere sul Fondo di cui

all'articolo 1, comma 527, della legge n. 296 del 2006, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.

64. Per l'organizzazione del vertice «G8» previsto per l'anno 2009 è stanziata la somma di euro 30 milioni per l'anno 2008.

65. La somma di cui al comma 64 può essere in parte utilizzata anche attraverso un programma, da definire di intesa con la Regione autonoma della Sardegna, per la realizzazione di infrastrutture sociali e servizi civili nel territorio dell'Isola, con particolare riferimento al comune della Maddalena, in funzione contestuale della occupazione stabile, della salvaguardia ambientale e della cooperazione euromediterranea.

66. Piena e diretta esecuzione è data alla decisione n. 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11, terzo comma, della decisione stessa.

67. Il contributo all'Accademia delle scienze del Terzo Mondo (TWAS), di cui alla legge 10 gen-

Continua a pag. 38

Commenti

Comma 57

Quote parte dei risparmi che si conseguiranno dall'applicazione delle iniziative di cui ai commi 55 e 56, alimenteranno, nel limite di 5 milioni di euro per il 2008, di 7,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, il fondo di cui all'articolo 3, comma 39 della legge n.350/2003 (istituito per maggiori esigenze sui consumi intermedi). Tale fondo per l'anno 2008 è integrato con risorse pari a 45 milioni di euro e, dal 2009, di 42,5 milioni di euro.

Commi 58-59

Al fondo di cui al comma precedente confluiscono le entrate accertate dall'aumento delle tariffe consolari, nel maggior limite di 40 milioni di euro, e una quota parte delle dotazioni contenute nello stato di previsione del ministero degli affari esteri, da porre a disposizione degli uffici all'estero. Il Ministero dell'economia apporrà le relative variazioni di bilancio.

Comma 60

Per rafforzare le politiche di sostegno degli italiani all'estero, soprattutto in relazione alla promozione culturale, l'immagine del nostro Paese all'estero, nel 2008 si potrà utilizzare un importo di 12,5 milioni di euro per la tutela e l'assistenza dei connazionali, nonché 5,5 milioni di euro per finanziare le iniziative scolastiche, l'assistenza e la formazione professionale.

Comma 61

Un milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la realizzazione di una mostra itinerante, che potrà essere collegata anche ad eventi internazionali già programmati, che abbia come fine la divulgazione della cultura italiana all'estero.

Comma 62

Autorizzata la spesa di 400.000 euro, a

decorrenza dal 2008, per il funzionamento dell'unità di crisi della Farnesina in relazione allo svolgimento di interventi a tutela dei cittadini italiani che si trovino in situazione di emergenza all'estero.

Comma 63

Per assicurare l'adempimento degli impegni correlati alla presidenza italiana al G8, viene autorizzata al Ministero degli affari esteri, la spesa per 1,5 milioni di euro nel 2008 e di 3 milioni di euro a decorrere dal 2009, a valere sul fondo istituito dal comma 527 della legge finanziaria 2007, per poter procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Comma 64

Per l'organizzazione del vertice G8, che si svolgerà nel 2009, viene stanziata una somma di 30 milioni di euro per il 2008.

Comma 65

Si prevede la possibilità che la somma di cui al comma 64 possa essere utilizzata, d'intesa con la regione Sardegna, per la realizzazione di infrastrutture sociali e servizi civili, in particolare sull'isola della Maddalena, in funzione contestuale dell'occupazione stabile, della salvaguardia ambientale e della cooperazione euromediterranea.

Comma 66

Viene data piena e diretta esecuzione alla decisione n.2007/436/CE/Euratom del Consiglio d'Europa del 7.6.2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle comunità europee, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Comma 67

Si incrementa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2008, il contributo all'accademia delle scienze del terzo mondo. Contributo che servirà a sostenere le attività dell'Inter Academy Medical Panel.

Comma 68

Una spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2008, di 5 milioni di euro per il 2009 e di 6 milioni di euro per il 2010 è autorizzata al fine di consentire la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Shanghai che si svolgerà nel 2010.

Comma 69

Un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per finanziare il contributo italiano al Trust fund istituito presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, nonché 67.000 per il Segretariato esecutivo dell'Iniziativa centro-europea.

Comma 70

Autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2008 per le politiche concernenti le collettività italiane all'estero, la loro integrazione, l'informazione e l'aggiornamento. Tali finalità includono la realizzazione, con decreto della Farnesina, della Conferenza dei giovani italiani nel mondo e del Museo dell'emigrazione italiana, nonché la valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all'estero e le misure necessarie a rafforzare la rete consolare.

Comma 71

Gli oneri per la professionalizzazione delle forze armate saranno incrementati di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008

Comma 72

Incremento di 140 milioni di euro per il 2008 della dotazione del fondo per l'efficienza dello strumento militare, istituito dal comma 1238 della legge finanziaria 2007. Ciò al fine di continuare ad assicurare le capacità operative dello strumento militare per l'assolvimento dei compiti previsti dalla legge.

Comma 73

La dotazione del fondo destinato alle bonifiche delle aree militari, istituito dal comma 899 della legge n.296/2006, è determinata in 20 milioni di euro per il 2008. Sette di questi milioni saranno destinati a proseguire gli interventi relativi all'arsenale della Marina militare di Taranto. Per il rilancio del Polo di mantenimento pesante nord di Piacenza, sarà invece destinato un milione di euro.

Comma 74

Nasce un fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero della Difesa, per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri. Avrà una dotazione iniziale di 40 milioni di euro a partire dall'anno 2008. Saranno dei decreti del Ministero della Difesa, da comunicare anche per via informatica al Ministero dell'economia, che provvederanno a ripartire il fondo tra le unità revisionali di base del centro di responsabilità «Arma dei carabinieri».

Commi 75-76

Nasce il Corpo forestale dello Stato di tutela ambientale. È istituito presso il Ministero dell'ambiente con il fine di rafforzare la sicurezza e la tutela dell'ambiente. Il Nucleo dipenderà funzionalmente dal Ministro dell'ambiente concorrendo a prevenire e reprimere reati ambientali, maltrattamenti di animali nelle aree naturali protette nazionali ed internazionali. Per l'esecuzione di tali compiti, il Nucleo potrà effettuare accessi ed ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle attività istituzionali del Corpo. Il contingente di personale del neonato Corpo sarà determinato da un decreto del presidente del consiglio dei ministri. In ogni caso, il comma conferma che restano confermate le competen-

Segue da pag. 37

naio 2004, n. 17, è incrementato di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008 per sostenere l'attività dell'Inter Academy Medical Panel (IAMP).

68. Per consentire la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Shanghai del 2010 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2008, di 5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 6 milioni di euro per l'anno 2010.

69. Per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il finanziamento del contributo italiano al Trust Fund presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e di euro 67.000 per il contributo al Segretariato esecutivo dell'Iniziativa centro-europea (INCE).

70. Per le politiche generali concernenti le collettività italiane all'estero, la loro integrazione, l'informazione, l'aggiornamento e le iniziative di promozione culturale ad esse rivolte, ivi comprese la realizzazione, con decreto del Ministro degli affari esteri, della Conferenza dei giovani italiani nel mondo e del Museo della emigrazione italiana, nonché la valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all'estero e le misure necessarie al rafforzamento e alla razionalizzazione della rete consolare, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2008.

71. Gli importi previsti dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché dalla tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, così come rideterminati dall'articolo 1, com-

ma 570, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementati di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

72. Allo scopo di continuare ad assicurare le capacità operative dello strumento militare per l'assolvimento dei compiti previsti dalla legge, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1238, della citata legge n. 296 del 2006, è incrementata di 140 milioni di euro per l'anno 2008.

73. La dotazione del fondo istituito dall'articolo 1, comma 899, della citata legge n. 296 del 2006 è determinata in 20 milioni di euro per l'anno 2008, dei quali 7 milioni da destinare alla prosecuzione degli interventi relativi all'arsenale della Marina militare di Taranto e 1 milione da destinare al rilancio del Polo di mantenimento pesante nord di Piacenza.

74. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2008. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità «Arma dei carabinieri».

75. Al fine di rafforzare la sicurezza e la tutela dell'ambiente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e del-

la tutela del territorio e del mare, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Nucleo operativo del Corpo forestale dello Stato di tutela ambientale. Il Nucleo dipende funzionalmente dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e concorre nell'attività di prevenzione e repressione dei reati ambientali e in materia di maltrattamento degli animali nelle aree naturali protette nazionali e internazionali. Nello svolgimento di tali compiti, il Nucleo può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle attività istituzionali del Corpo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è determinato il relativo contingente di personale. Restano, in ogni caso, ferme le competenze previste per il Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente.

76. All'istituzione del Nucleo di cui al comma 75 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dalle disposizioni di cui al medesimo comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

77. Gli arruolamenti autorizzati per l'anno 2007 dall'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuati anche nel 2008.

78. Al fine di pervenire al rico-

noscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché al personale civile italiano nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, che abbiano contratto infermità o patologie tumorali connesse all'esposizione e all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, ovvero al coniuge, al convivente, ai figli superstiti nonché ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti in caso di decesso a seguito di tali patologie, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010.

79. Con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro della salute, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione ai soggetti di cui al comma 78 ed entro il limite massimo di spesa ivi stabilito delle misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e 3 agosto 2004, n. 206.

80. La dotazione del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 898, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinata in 10 milioni

di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010.

81. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, è ridotta dell'importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

82. Il Ministero della giustizia provvede entro il 31 gennaio 2008 ad avviare la realizzazione di un sistema unico nazionale, articolato su base distrettuale di corte d'appello, delle intercettazioni telefoniche, ambientali e altre forme di comunicazione informatica o telematica disposte o autorizzate dall'autorità giudiziaria, anche attraverso la razionalizzazione delle attività attualmente svolte dagli uffici dell'amministrazione della giustizia. Contestualmente si procede all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.

83. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, procede al monitoraggio dei costi complessivi delle attività di intercettazione disposte dall'autorità giudiziaria.

84. Al fine di garantire la continuità dei servizi di assistenza e di vigilanza nei confronti dei minorenni collocati, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, nelle comunità dell'amministrazione della giustizia minorile, previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, al personale appartenente ai profili di operatore e di assistente di vigilanza è corrisposta,

Commenti

ze in materia previste per il comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente. Nessun nuovo o maggior onere a carico dello stato dovrà derivare dalle disposizioni appena elencate. Infatti, All'istituzione del Nucleo si provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Comma 77

Gli arruolamenti autorizzati nel 2007 per l'organico dei carabinieri, previsti dal comma 574 della legge finanziaria 2007, possono effettuarsi anche nel 2008.

Commi 78-79

Qualcosa si muove sul fronte del riconoscimento delle malattie generate dall'uranio impoverito. Il comma infatti prevede che al fine di pervenire a riconoscere come causa di servizio e di erogare indennizzi al personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché al personale civile italiano nelle aree di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, che abbiano contratto infermità o patologie tumorali causate dall'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito o dalla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, ovvero al loro coniuge superstiti, al convivente, ai figli superstiti, qualora siano deceduti a causa di tali patologie viene autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010. Sarà un regolamento del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero della difesa, che dovrà essere emanato entro il 29.2.2008, a disciplinare i termini e le modalità per la corresponsione agli aventi diritto le misure di sostegno e tutela

previsti dalle leggi 13.8.1980 n.466, 20.10.1990, n.302, 23.11.1998, n.407 e 3.8.2004, n.206.

Comma 80

Scende a 10 milioni di euro (erano 25) la dotazione del fondo per le bonifiche delle aree militari per ciascun anno del triennio 2008-2010, istituito dal comma 898 della legge n.296/2006.

Comma 81

Il comma riduce di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 l'autorizzazione di spesa prevista dal dlgs n.264 del 1997, in tema di riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa.

Commi 82-83

I commi 82 e 83 si propongono la razionalizzazione del sistema delle intercettazioni mediante un duplice intervento: da un lato l'istituzione di un sistema unico nazionale delle intercettazioni e dall'altro un più stringente monitoraggio dei costi.

Per il primo obiettivo viene indicato il termine del 31 gennaio 2008. Lo stesso termine è previsto per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche: elaborazione del repertorio delle prestazioni e dei tempi a cura degli operatori; decreto ministeriale sui canoni e modalità pagamento. Il sistema di monitoraggio dei costi deve interessare complessivamente tutte le attività di intercettazione disposte dall'autorità giudiziaria.

Commi 84-85

Il comma 84 apre le disposizioni relative alla giustizia minorile.

In particolare è disposta l'indennità di turnazione a favore de l personale appartenente ai profili di operatore e di assistente di vigilanza, con un rinvio alla contrattazione decentrata per stabilire i criteri e modalità: l'obiettivo è garantire la continuità dei servizi di assistenza e di vigilanza nei confronti dei minorenni collocati in comunità. Il comma 85 quantifica lo stanziamento relativo in euro 307.000 per l'anno 2008.

Comma 86-88

I commi 86, 87 e 88 si occupano del finanziamento dell'Organismo italiano di contabilità (OIC).

Innanzitutto alla spesa sono chiamate le imprese con addizionali ai diritti dovuti alle camere di commercio.

Il fabbisogno dell'Oic è stabilito annualmente dal Collegio dei fondatori dell'OIC, che delibera la quota da destinare ai corrispondenti organismi istituzionali.

Alla delibera dei fondatori segue il decreto ministeriale che definisce la misura della maggiorazione

Commi 89-90

è nutrita la serie di modifiche al testo unico degli espropri, derivate dalla molteplicità delle condanne in sede europea.

Con riferimento alla determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area edificabile si passa al criterio del valore venale del bene (abbandonando il criterio della semisomma ridotta nel 40% del valore venale e della rendita dominicale, rivalutata e moltiplicata per dieci).

Un abbattimento (del 25%) del valore venale è ammessa quando l'espropriazione è finalizzata a attuare interventi di riforma economico-sociale.

Inoltre si stabilisce un reale effetto primario al proprietario che conclude un accordo di cessione: l'indennità è aumentata del 10%. Nel testo pervigente vi era un effetto favorevole, ma stabilito nella non applicazione della riduzione del 40%

Nella nuova formulazione il premio è un incremento (e non una minore perdita), che si applica anche nei casi (già presupposti della non applicazione della riduzione) in cui l'accordo di cessione non è stato

concluso per fatto non imputabile all'espropriato o perché a questi è stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva,

Conseguenza della nuova impostazione è la precisazione che l'accordo di cessione del bene (articolo 45) prevede l'aumento del dieci per cento.

Sempre per realizzare il coordinamento tra le norme si prevede, nel riscritto articolo 20, che in assenza di accordo l'autorità espropriante deve disporre il deposito, entro trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti Spa, della somma senza le maggiorazioni (anziché come nella versione attuale con la riduzione in caso di area edificabile).

Un accorgimento è disposto per la determinazione d'urgenza dell'indennità (articolo 22): si sopprime la riduzione del 40%.

Per le occupazioni senza titolo, anteriori al 30 settembre 1996 (articolo 55) si passa al criterio esclusivo del valore venale del bene (senza abbattimento derivanti dalla descritta semisomma di cui all'articolo 37, vecchia versione).

Le nuove regole di calcolo hanno applicazione immediata a tutti i procedimenti espropriativi pendenti. Restano salve (e non sono soggette a ricalcolo) le determinazio-

in presenza di articolazioni di orario, l'indennità di turnazione prevista dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri, con modalità e criteri che sono stabiliti in sede di contrattazione integrativa. 85. Per le finalità di cui al comma 84 è autorizzato in favore del Ministero della Giustizia uno specifico stanziamento di euro 307.000 per l'anno 2008.

86. Al finanziamento dell'Organismo italiano di contabilità (OIC), fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria, concorrono le imprese attraverso contribuenti derivanti dall'applicazione di una maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

87. Il Collegio dei fondatori dell'OIC stabilisce annualmente il fabbisogno di finanziamento dell'OIC nonché le quote del finanziamento di cui al comma 86 da destinare all'International Accounting Standards Board (IASB) e all'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).

88. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con decreto, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, a definire la misura della maggiorazione di cui al comma 86 sulla base delle indicazioni di fabbisogno trasmesse dall'OIC. Con lo stesso decreto sono individuate le modalità di corresponsione

delle relative somme all'OIC tramite il sistema camerale.

89. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37 (L), i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennità è ridotta del 25 per cento. (L).

2. Nei casi in cui è stato concluso l'accordo di cessione, o quando esso non è stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato ovvero perché a questi è stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva, l'indennità è aumentata del 10 per cento. (L);

b) all'articolo 45 (L), comma 2, lettera a), le parole: «senza la riduzione del quaranta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con l'aumento del dieci per cento di cui al comma 2 dell'articolo 37»;

c) all'articolo 20 (L), comma 14, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'autorità espropriante dispone il deposito, entro trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti Spa, della somma senza le maggiorazioni di cui all'articolo 45»;

d) all'articolo 22 (L), comma 3,

le parole: «, senza applicare la riduzione del quaranta per cento di cui all'articolo 37, comma 1» sono soppresse;

e) all'articolo 55 (L), il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene. (L)».

90. Le disposizioni di cui all'articolo 37, commi 1 e 2, e quelle di cui all'articolo 45, comma 2, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, come modificati dal comma 89 del presente articolo, si applicano a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione dell'indennità di espropriazione sia stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile.

91. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, a decorrere dal 1° febbraio 2008, il trattamento economico fondamentale ed accessorio attinente alla posizione di comando del personale appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è posto a carico delle amministrazioni utilizzatrici dello stesso. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche alle assegnazioni di cui all'articolo 33 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che superano il contingente

fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi previsto. Resta fermo il divieto di cumulabilità previsto dall'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

92. In relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza e le corrispondenti posizioni di organo di livello B sono soppresse. I dirigenti che rivestivano la predetta qualifica alla data del 31 dicembre 2007 sono inquadrati, a decorrere dal giorno successivo, nella qualifica di prefetto e collocati in un ruolo ad esaurimento soprannumerario, riassorbibile all'atto del collocamento a riposo. Agli stessi è garantito l'impiego sino alla cessazione del servizio, ai sensi dell'articolo 1, comma 433, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

93. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 42 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, i dirigenti generali di pubblica sicurezza con almeno quattro anni di servizio nella qualifica possono essere nominati prefetto, nel numero massimo di 17 previsto dal comma 1 del predetto articolo 42, conservando a tutti gli effetti l'anzianità maturata nella qualifica di dirigente generale. Ai dirigenti in possesso della predetta anzianità di servizio nella qualifica rivestita, collocati a riposo d'ufficio per il raggiungimento del limite di età prima della nomina a prefetto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3-bis, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

94. In corrispondenza del raggiungimento del limite di età previsto per il collocamento a riposo d'ufficio del personale di cui al comma 92, il numero dei dirigenti generali di pubblica sicurezza di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, è incrementato fino a nove unità.

95. In relazione alla soppressione della qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B, al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

«1. Il percorso di carriera occorrente per la partecipazione allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente ed al concorso per titoli ed esami previsti dall'articolo 7, comma 1, nonché per l'ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, è definito con decreto del Ministro dell'interno su proposta della commissione di cui all'articolo 59, secondo criteri di funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Il medesimo decreto determina altresì i requisiti minimi di servizio in ciascuno dei settori d'impiego e presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, comunque non inferiori ad un anno»;

b) all'articolo 1, comma 2, le parole: «dirigente generale di pub-

Continua a pag. 40

ne dell'indennità di espropriazione già condivisa, accettate, o comunque irrevocabili.

Comma 91

Fermo restando il termine del 31 dicembre 2006, di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 28 novembre 2005, n. 246, che è differito al 31 dicembre 2007 senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nel rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento economico del personale in mobilità, il trattamento economico principale ed accessorio concernente, la posizione di comando dei dipendenti delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco, resta a totale carico delle amministrazioni che utilizzano detto personale, con estensione dell'applicazione anche al personale appartenente ai Corpi di Polizia, assegnato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'assolvimento di compiti connessi a quelli d'istituto dei corpi di provenienza, con divieto di cumulabilità.

Comma 92

Con riferimento alla soppressione delle Direzioni interregionali della Polizia di Stato, la qualifica di dirigente di pubblica sicurezza e le relative qualifiche di organico di livello «B» sono soppresse.

I dirigenti che alla data di del 31 dicembre 2007 rivestivano dette qualifiche sono inquadrati, a decorrere dal 1° gennaio 2008, nella qualifica di prefetto e collocati in un ruolo ad esaurimento, riassorbibile all'atto del collocamento a riposo ed agli stessi è garantito l'impiego sino alla chiusura del servizio.

Comma 93

Ai fini delle disposizioni concernenti la nomina a dirigente generale dell'Ammini-

strazione della pubblica sicurezza, di cui all'articolo 42 della legge n. 121/1981, i dirigenti così inquadrabili con almeno 4 anni di servizio nella qualifica citata potranno essere nominati prefetto, nel numero massimo di 17, conservando l'intera anzianità maturata.

A detti dirigenti, collocati a riposo d'ufficio per il raggiungimento del limite di età prima della nomina a prefetto, sono corrisposti, se più favorevoli, il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, e l'indennità di buonuscita spettanti ai prefetti con analoga anzianità di servizio e destinatari delle indennità di posizione di base di direttore centrale o equiparato.

Comma 94

In relazione al raggiungimento del limite di età indicato al comma precedente e previsto per il collocamento a riposo d'ufficio, il numero dei dirigenti generali di pubblica sicurezza, di cui alla tabella «A», dpr n. 335/1982 è incrementato fino a 9 unità.

Comma 95

Sono state modificate alcune disposizioni del decreto legislativo n. 334/2000, in relazione alla soppressione della qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, di cui alla tabella «B», con riferimento al percorso di carriera occorrente per la partecipazione allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, al concorso per titoli ed esami previsto dal medesimo decreto (art. 7, comma 1) e per l'ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, come stabilito dal Ministero dell'interno, su proposta della Commissione ad hoc, in relazione alla funzionalità dell'amministrazione di P.S..

Il decreto indicato fissa alcuni requisiti minimi di servizio per i settori d'impiego e per l'impiego presso gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione di P.S., non inferiori ad 1 anno e sono apportate ulteriori modifiche che confermano l'abrogazione di taluni inquadramenti come quello dei dirigenti generali di livello «B», l'abrogazione delle funzioni dei dirigenti generali di livello «B» e la modifica della composizione della Commissione ad hoc, con la fuoriuscita dei dirigenti di livello «B» e l'inserimento dei prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento di P.S.

Infine, sempre in relazione all'abrogazione della figura dei dirigenti di livello «B», sono abrogate le norme che fanno riferimento alle funzioni svolte (art. 13), al conferimento di posti (art. 58), alla composizione della Commissione per la carriera (art. 59), alla valutazione dei dirigenti (art. 62) ed al collocamento in disponibilità (art. 64).

Comma 96

Per effetto delle modifiche intervenute con i commi da 92 a 95, riferiti all'abrogazione dei dirigenti generali, è confermato un risparmio di spesa di almeno 63 mila euro annuali, con l'obbligo di compensazione, per mezzo di ulteriori riduzioni delle somme destinate ad assunzioni nelle nuove qualifiche, per indisponibilità dei relativi posti.

Comma 97

Per quanto concerne l'ammodernamento dei mezzi e degli aeromobili in uso alle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco ed escluse le spese destinate agli ampliamenti degli organici ed al ripianamento dei debiti,

è istituita una dotazione pari a 190 milioni di euro per il 2008 in favore del fondo specifico del Ministero dell'interno, di cui almeno 30 milioni per le specifiche necessità del Corpo dei Vigili del Fuoco da assegnare, con specifici decreti del ministero competente, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, di quello della difesa e di quello della giustizia.

Comma 98

Per le esigenze di sicurezza, controllo e vigilanza della navigazione per l'anno 2008 è stata autorizzata la spesa di 20 milioni di euro, ad incremento del Fondo di parte corrente destinato a sovvenzionare il funzionamento del Corpo delle capitanerie di porto, nelle sezioni di Guardia costiera.

Il decreto del Ministro dei trasporti dovrà essere comunicato anche in via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite dell'Ufficio centrale del bilancio.

Comma 99

Con l'obiettivo di sviluppare e di adeguare i mezzi aeronavali ed i sistemi di comunicazione delle Capitanerie di porto - Guardia costiera è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2008, 10 milioni di euro per il 2009 e 20 milioni di euro per il 2010 ed il 2011.

Comma 100

Per l'assunzione di personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica, di cui alla legge n. 98/1971, che abbiano prestato per almeno 1 anno il proprio servizio continuativo alle dipendenze di tali organismi militari, sia in Italia che in altri Paesi partecipanti alla data del

Segue da pag. 39

blica sicurezza di livello B» sono soppresse; all'articolo 2, il comma 8 è abrogato;

c) all'articolo 11, comma 2, le parole: «e dai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B» sono sostituite dalle seguenti: «e dai prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza»;

d) all'articolo 13, comma 1, le parole: «dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B» sono soppresse;

e) all'articolo 58, comma 3, le parole: «e ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B» sono soppresse;

f) all'articolo 59, comma 1, le parole: «e dai dirigenti generali di livello B» sono sostituite dalle seguenti: «e dai prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza»;

g) all'articolo 62, comma 3, le parole: «un apposito comitato composto da almeno tre dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B» sono sostituite dalle seguenti: «un comitato composto da almeno tre prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza»;

h) all'articolo 64, comma 2, le parole: «di livello B» sono soppresse.

96. Dall'attuazione dei commi da 92 a 95 deve risultare confermata la previsione di un risparmio di spesa di almeno 63.000 euro in ragione d'anno. Eventuali oneri aggiuntivi sono compensati, negli anni in cui si dovessero verificare, attraverso corrispondenti riduzioni delle somme destinate a nuove assunzioni nella qualifica iniziale dei ruoli interessati e rendendo indisponibili i relativi posti.

97. Per l'anno 2008 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, per il rinnovo e l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ad esclusione delle spese per il personale e di quelle destinate al ripianamento delle posizioni debitorie, con una dotazione di 190 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro per le specifiche necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da ripartire con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della dife-

sa e con il Ministro della giustizia, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

98. Per l'anno 2008 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro da iscriverne nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 1331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da ripartire, per le esigenze di funzionamento e per l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali svolti dal Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, con decreto del Ministro dei trasporti, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio.

99. Al fine di sviluppare e adeguare la componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008, 10 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

100. Al fine di favorire l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbia-

no prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2006, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2006, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, uno specifico fondo con una dotazione di 7,250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

101. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri e le procedure per l'assunzione del personale di cui al comma 100, nonché per l'assegnazione delle risorse finanziarie alle amministrazioni interessate.

102. Al fine di rafforzare la legalità e il miglioramento delle condizioni di vita dei territori in cui opera la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare, è

istituito a decorrere dall'anno 2008, presso il Ministero dell'interno, il «Fondo per la legalità». Al Fondo confluiscono i proventi derivanti dai beni mobili e le somme di denaro confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

103. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 102 sono finanziati, anche parzialmente, progetti relativi al potenziamento delle risorse strumentali e delle strutture delle Forze di polizia, al risanamento di quartieri urbani degradati, alla prevenzione e al recupero di condizioni di disagio e di emarginazione, al recupero o alla realizzazione di strutture pubbliche e alla diffusione della cultura della legalità.

104. Le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 102 sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono adottate le disposizioni attuative dei commi 102 e 103.

105. A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazio-

Commenti

31/12/2006 e licenziati per effetto della soppressione e/o riassetto delle basi militari adottati entro la medesima data, è stato istituito un fondo ad hoc dotato di 7,250 milioni di euro a decorrere dal 2008.

Comma 101

Con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su indicazione del Ministro per le riforme e le innovazioni della P.A., da adottare di concerto con quello dell'economia e delle finanze entro il prossimo 31 marzo, sono stabilite le procedure di assunzione del personale, di cui al comma precedente e le modalità di assegnazione delle relative risorse.

Comma 102

È istituito il «Fondo per la legalità» nel quale confluiscono i proventi realizzati dalle confische di beni e denaro alla criminalità organizzata, di tipo mafioso o similare, destinato ad essere utilizzato per il miglioramento della vita ed il rafforzamento della legalità nei territori in cui detta criminalità risulta operativa.

A detto fondo sono destinati anche i fondi derivanti dalla realizzazione dei beni e le somme di denaro confiscati nella lotta alla mafia, di cui alla legge n. 575/1965.

Comma 103

Il «Fondo per la legalità» finanzia anche progetti di potenziamento delle risorse strumentali e strutturali delle forze di polizia, di risanamento dei quartieri urbani degradati, di prevenzione e recupero delle condizioni di disagio e di emarginazione, di recupero e realizzazione di strutture pubbliche e di diffusione della cultura della legalità.

Comma 104

Con un decreto ad hoc del Ministro dell'interno, di concerto con quello dell'economia entro la fine di gennaio 2008, sarà data completa attuazione all'utilizzo del «Fondo per la legalità».

Comma 105

Con decorrenza dal 1° gennaio 2008, alle vittime della criminalità organizzata ed ai propri familiari superstiti, alle vittime

del dovere ed ai propri familiari superstiti ed alle vittime di atti criminali nell'ambito dell'espletamento delle proprie funzioni ed ai propri familiari, sono erogate elargizioni monetarie ed assegni vitalizi, di cui ai commi 3 e 4, dell'art. 5, legge n. 206/2004.

Comma 106

Il comma in commento apporta alcune modifiche in tema di determinazione delle elargizioni e delle rendite vitalizie delle vittime della criminalità organizzata e dei propri familiari, con interventi sul calcolo della pensione per invalidità permanente e dell'assegno vitalizio reversibile accordato ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima al momento dell'evento terroristico.

I medicinali attualmente classificati nella classe C), di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono erogabili, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, agli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori, sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica ed i benefici della legge n. 206 del 2004 sono estesi anche agli eventi verificatisi all'estero a decorrere dal 1° gennaio 1996, nei quali sono stati vittime cittadini italiani residenti sul territorio nazionale al momento degli eventi.

Comma 107

Per quanto concerne la chiusura dell'emergenza conseguente al sisma delle regioni Umbria e Marche del 1997, le regioni devono completare gli interventi di ricostruzione e sviluppo dei propri territori con riferimento alle disposizioni contenute nel dl n. 6 del 1986, convertito nella legge n. 61/1998, sulla base dei piani e dei programmi predisposti in attuazione delle ordinanze emanate dal Ministro dell'interno e dai commissari delegati, durante il periodo dell'emergenza stessa.

Le Regioni si dovranno sostituire al comune inadempiente, il termine è prorogato fino al 31 dicembre 2012 ed i benefici sono concessi, per il periodo necessario, anche ai nu-

clei familiari residenti in abitazioni principali, nel caso in cui la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo richieda di liberare temporaneamente l'immobile.

Per quanto concerne il sisma del 16 dicembre 2000 a Terni, alla cessazione dello stato di emergenza continueranno ad applicarsi le disposizioni dell'ordinanza n. 3101 del 2000 e nell'ordinanza n. 3124 del 2001 del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile.

Alla cessazione dello stato di emergenza, con riferimento al periodo 2008/2012, i contributi pari ai minori accertamenti, rispetto al 1996, per i tributi di cui allo stesso comma, strettamente connessi all'evento sismico ed i contributi concessi per l'adeguamento alla media delle risorse relative alla fascia demografica di appartenenza, saranno determinati con cadenza annuale a cura del Ministro dell'interno, nell'ambito dei trasferimenti erariali ordinari a favore degli stessi enti.

Per quanto concerne la determinazione e l'erogazione saranno assunte le certificazioni analitiche del medesimo dicastero dell'interno come base per il calcolo, con riferimento all'anno 2006, attuando una progressiva riduzione nella misura di 1/5 per ciascun anno del quinquennio indicato.

Per quanto concerne la cessazione dello stato di emergenza le ulteriori modifiche apportate al dl n. 6/1998 concernono la modalità di calcolo per la determinazione delle spese necessarie all'attuazione di quanto indicato nel comma in commento, quantificate in 17 milioni di euro e da erogare annualmente, tenendo a base di riferimento la spesa sostenuta nel 2006, mentre le eccedenze giacenti nelle contabilità speciali saranno utilizzate per il completamento degli interventi incompiuti o da ultimare.

Infine, le regioni Marche e Umbria sono autorizzate a contrarre mutui con contributi quindicennali e fino a 5 milioni di euro della Protezione civile, per ogni annualità compresa nel triennio 2008/2010.

Comma 108

Per la completa attuazione di quanto indicato al comma che precede, con riferimento alle lettere a), b) e c) si procede nel li-

mite delle risorse indicate nel medesimo comma.

Comma 109

Con riferimento alle sospensioni dei termini di versamento dei tributi, indicati ai commi 1, 2 e 3, dell'ordinanza 2668 del 1997, del comma 2, dell'articolo 2, dell'ordinanza n. 2908 del 1998 e dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, di cui all'articolo 13, dell'ordinanza n. 2668 del 1997, tutte del Ministro dell'interno, i contribuenti potranno sistemare la propria posizione relativa al periodo indicato e per i contributi e tributi dovuti, versando la differenza dovuta nella misura e con le modalità da definire con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Comma 110

Gli enti non commerciali che abbiano almeno una sede operativa nei territori colpiti da calamità naturali delle regioni Molise, Sicilia e Puglia, di cui al decreto legge 4 novembre 2002, n. 245 (soggetti indicati nel comma 255, articolo unico legge n. 311/2004), destinatari delle sospensioni nel versamento dei tributi fiscali e dei contributi, potranno sistemare la propria posizione in via automatica versando l'intera somma dovuta in linea capitale, al netto dei versamenti già eseguiti, con abbattimento del 30%, in due rate, con scadenza la prima il 20 gennaio 2008 e la seconda il 30 settembre 2008, con la decadenza del relativo beneficio in caso di mancato rispetto delle date di versamento delle due rate.

Comma 111

Per la verifica e il monitoraggio di quanto indicato al comma che precede, l'organo deputato sarà il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che dovrà informare tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche al fine di apporre le necessarie correzioni di copertura finanziaria della disposizione.

Infine, gli eventuali decreti emanati nel rispetto della legge n. 468/1978 a valere sul Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine devono essere trasmessi alle Ca-

ni, e ai loro familiari superstiti, alle vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ai loro familiari superstiti, nonché ai sindacati vittime di atti criminali nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni e ai loro familiari superstiti, sono erogati i benefici di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificato dal comma 106.

106. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, le parole: «calcolata in base all'ultima retribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «in misura pari all'ultima retribuzione»;

b) all'articolo 5, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni»;

c) all'articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai medesimi soggetti è esteso il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203»;

d) all'articolo 15, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I benefici di cui alla presente legge si applicano anche agli eventi verificatisi all'estero a decorrere dal 1° gennaio 1961, dei quali sono stati vittime cittadini italiani residenti in Italia al momento dell'evento»;

e) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: «dall'attuazione della presente legge» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, secondo periodo».

107. Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza, le regioni completano gli interventi di ricostruzione e sviluppo nei rispettivi territori secondo le disposizioni del presente decreto e delle ordinanze emanate, durante la vigenza dello stato di emergenza, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'interno e dai commissari delegati»;

b) al comma 7 dell'articolo 3, le parole: «alla fine dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2012»;

c) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente: «Art. 10-bis. - (Misure per i territori interessati dal sisma del dicembre 2000) - 1. Alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato a seguito del sisma del 16 dicembre 2000, che ha interessato i comuni della provincia di Terni, continuano ad applicarsi l'articolo 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza n. 3101 del 22 dicembre 2000 del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e l'articolo 6 dell'ordinanza n. 3124 del 12 aprile 2001 del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile.»;

d) dopo il comma 5 dell'articolo 2 è inserito il seguente:

«5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza, i contributi di cui ai commi 2 e 3, determinati in 19,5 milioni di euro sulla base delle certificazioni analitiche del Ministero dell'interno relative all'anno 2006, sono assegnati annualmente per il quinquennio 2008-2012 negli importi progressivamente ridotti nella misura di un quinto per ciascun anno del suddetto quinquennio»;

e) dopo l'ultimo periodo del comma 14 dell'articolo 14 è aggiunto il seguente: «Alla cessazione dello stato di emergenza, per il quin-

quennio 2008-2012, le spese necessarie per le attività previste dal presente comma, quantificate in 17 milioni di euro, assumendo come base di calcolo la spesa sostenuta nel 2006 sono erogate annualmente negli importi progressivamente ridotti nella misura di un quinto per ciascun anno del suddetto quinquennio»;

f) dopo il comma 5 dell'articolo 15 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza le risorse giacenti nelle contabilità speciali istituite ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2668 del 28 settembre 1997 sono versate nelle contabilità speciali di cui al comma 5 ed utilizzate per il completamento degli interventi da ultimare».

5-ter. Alla cessazione dello stato di emergenza, per la prosecuzione e per il completamento del programma di interventi urgenti di cui al capo I del presente decreto, le regioni Marche e Umbria sono autorizzate a contrarre mutui a fronte dei quali il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010».

108. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 107, lettere a), b) e c), si provvede nei limiti delle risorse di cui alla lettera f) del medesimo comma 107.

109. I soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari, previste dall'articolo 14, commi 1, 2 e 3, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2728 del 22 dicembre 1997, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e della sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, prevista dall'articolo 13 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e successive modificazioni, possono definire la propria posizione relativa al periodo interessato dalla sospensione, corrispondendo

Continua a pag. 42

mere, con allegato le relative relazioni illustrative.

Comma 112

Stanzati 100 milioni di euro per l'anno 2008 destinati al potenziamento dei mezzi aerei di soccorso civile da utilizzare nelle azioni di contrasto e di spegnimento degli incendi boschivi, destinati alla Protezione Civile per l'acquisto di velivoli antincendio.

Comma 113

Per l'utilizzazione delle risorse disponibili al finanziamento degli investimenti, di cui al comma 510, dell'articolo unico, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), i termini sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2008.

Comma 114

Contributo straordinario di 15 milioni di euro limitatamente al 2008 destinato agli interventi a sostegno delle popolazioni e delle attività produttive dei comuni della regione Veneto, colpiti dalle alluvioni nel 2007.

Comma 115

Per la prosecuzione degli interventi necessari alla ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania, colpiti dagli eventi sismici del 1980, 1981 e 1982 è autorizzato un ulteriore contributo decennale pari a 5 milioni di euro da erogare a decorrere dal 2008, nelle modalità indicate da un apposito decreto ad hoc del Presidente del Consiglio dei ministri.

Tale misura integra quelle indicate dal comma 1013, dell'articolo unico, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007).

Comma 116

Il recupero dei tributi e contributi dei contribuenti collocati nelle zone colpite da eventi sismici della regione Molise, nel territorio della provincia di Foggia e di Catania deve avvenire nel rispetto delle eccezioni all'insequestrabilità e all'impignorabilità, di cui all'art. 2, dpr n. 180/1950.

Comma 117

I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari per le persone fisiche,

anche in qualità di sostituti d'imposta, sono sospesi dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 se alla data del 31 ottobre 2002 se avevano la residenza nei territori dei comuni di Castellino del Biferno, Colletorto, Larino, San Giuliano di Puglia e Santa Croce di Magliano, ma anche la sede operativa dell'impresa.

Comma 118

Istituito un fondo, con dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni inseriti nel triennio 2008/2010, destinato ad agevolare la ripresa ed il rilancio dell'economia nelle zone colpite dalle alluvioni e dagli eventi franosi che hanno colpito la provincia di Teramo, i comuni di Alba Adriatica, di Tortoreto e di Martinsicuro il 6 ottobre 2007 e per la realizzazione di infrastrutture indifferibili, al fine di prevenire le conseguenze derivanti da questi tipi di eventi alluvionali.

Comma 119

Per dare completa attuazione all'erogazione del fondo indicato al comma precedente necessaria l'emanazione di un decreto specifico del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con indicazione dei soggetti beneficiari e delle modalità di accesso ai finanziamenti a carico del fondo stesso.

Comma 120

Il «Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura», di cui al comma 1068, dell'articolo unico, della legge n. 296/2006 gestito dal Mipaaf con una dotazione annuale fissata per il quinquennio 2007/2011 pari a 10 milioni di euro è destinato anche al ricambio generazionale ed allo sviluppo delle imprese formate da giovani collocate nel comparto della pesca.

Comma 121

Per favorire l'accesso al credito ed al mercato dei capitali da parte degli imprenditori operanti nel comparto della pesca e dell'acquacoltura, le disponibilità del «Fondo centrale per il credito peschereccio», gestito dal Mipaaf sono destinate agli interventi di rilascio di garanzie dirette a banche e agli intermediari finanziari iscritti

nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, a fronte di prestiti partecipativi e partecipazioni nel capitale delle imprese medesime, assunte da banche, da intermediari finanziari, nonché da fondi chiusi di investimento mobiliari ed al rilascio di controgaranzie e cogaranzie in collaborazione con confidi, altri fondi di garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale, di cui ai commi 3 e 4, art. 17, dlgs n. 102/2004.

Comma 122

Rifinanziati, con l'autorizzazione di spesa nel limite dell'importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008, gli interventi destinati alla riconversione della produzione bieticola e saccarifera in Italia, per il terzo anno sui cinque previsti dalle disposizioni comunitarie, di cui al comma 1063, dell'articolo unico, legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007).

Comma 123

La dotazione del fondo di riconversione della filiera bieticola saccarifera, di cui al comma precedente, viene integrata con prelievo a carico del «Fondo per le crisi di mercato» destinato al comparto agricolo, di cui al comma 1072, articolo unico, legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), nel limite di 30 milioni di euro.

Comma 124

Per il triennio 2007/2009 sono finanziate prioritariamente, in relazione alle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto e della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, anche le pratiche di gestione forestale sostenibile, per interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste, grazie all'inserimento della lettera f-bis), al comma 1112, dell'articolo unico, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007).

Comma 125

Per l'attuazione del «Documento programmatico per il settore apistico», di cui

all'articolo 5, legge n. 313/2004 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ognuno degli anni inseriti nel biennio 2008/2009, con utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione dei Piani nazionali di settore, di cui al comma 1084, articolo unico, legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007).

Comma 126

Costituita una Commissione ad hoc composta da n. 3 esperti, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e uno dalla Regione Sardegna che deve presentare entro la fine del mese di luglio 2008 le proposte per la ristrutturazione dei debiti, nel rispetto delle disposizioni comunitarie sugli aiuti di Stato, in conseguenza alla dichiarazione di illegittimità a cura dell'Ue dei finanziamenti regionali concessi per la ristrutturazione dei debiti degli imprenditori agricoli sardi, in attuazione alla legge regionale n. 44/1988.

Fino al 31/07/2008 restano sospesi i giudizi pendenti, le procedure di recupero e riscossione e le esecuzioni forzose relative ai mutui concessi, come risultanti alla data del 1° gennaio 2008.

Comma 127

Nel rispetto del consumatore finale e con l'obiettivo di assicurare trasparenza e calmierare i prezzi dei prodotti agricoli della filiera agroalimentare, nel rispetto anche della leale concorrenza e del prodotto italiano, è disposta la verifica periodica dei prezzi a cura dell'Osservatorio del Mipaaf, con particolare riferimento di quelli al dettaglio, integrando le rilevazioni effettuate ai fini assicurativi, come disposto dal comma 3, dell'articolo 127, legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001).

Comma 128

I dati relativi ai prezzi, di cui al comma precedente, sono aggregati e resi pubblici con cadenza settimanale, mediante la pubblicazione sul sito web del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf) e sulle testate giornalistiche, emittenti radiotelevisive e gestori del servizio telefo-

Segue da pag. 41

l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo oggetto della sospensione al netto dei versamenti già eseguiti nella misura e con le modalità da stabilire nei limiti di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

110. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi fiscali e contributi previdenziali, possono definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni dal 2002 al 2006. La definizione si perfeziona versando l'intera somma dovuta per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale e interessi, diminuita al 30 per cento, in due rate di eguale ammontare, la prima delle quali deve essere versata entro il 20 gennaio 2008 e la seconda entro il 30 settembre 2008. Il mancato rispetto dei termini previsti dal secondo periodo comporta la decadenza dal beneficio di cui al presente comma.

111. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 110, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle mi-

sure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredate da apposite relazioni illustrative.

112. Allo scopo di potenziare la dotazione dei mezzi aerei di soccorso civile nelle azioni di contrasto e di spegnimento degli incendi boschivi, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2008 per l'acquisizione, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della protezione civile, di velivoli antincendio.

113. Nell'ambito delle risorse disponibili, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti dall'articolo 1, comma 510, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008.

114. Per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni e delle attività produttive dei comuni della regione Veneto colpiti da eventi alluvionali nell'anno 2007 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2007, n. 3621, è autorizzato un contributo straordinario di 15 milioni di euro per l'anno 2008.

115. Ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1013, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il definitivo completamento degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980, del 1981 e del 1982, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni, è autorizzato un ulteriore contributo decennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, da erogare, alle medesime regioni, secondo modalità e criteri di riparti-

zione determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

116. Il recupero dei tributi e contributi di cui ai commi 1008 e 1011 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avviene nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

117. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, dopo le parole: «avevano la residenza» sono inserite le seguenti: «o la sede operativa».

118. Al fine di agevolare la ripresa e il rilancio dell'economia nelle zone colpite dall'eccezionale evento alluvionale e franoso che ha interessato la provincia di Teramo e, in particolare, i comuni di Alba Adriatica, di Tortoreto e di Martinsicuro, del 6 ottobre 2007, e per la realizzazione indifferibile di opere infrastrutturali volte a prevenire le conseguenze di eccezionali eventi alluvionali, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

119. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le categorie di beneficiari e le modalità per accedere ai finanziamenti a carico del fondo di cui al comma 118.

120. Il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, istituito dall'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è altresì destinato al ricambio generazionale e allo sviluppo delle imprese giovanili nel settore della pesca.

121. Al fine di favorire l'acces-

so al credito e al mercato dei capitali da parte delle imprese che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura, la disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono destinate agli interventi di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

122. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2008, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccariferi in Italia per il terzo anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.

123. Le disponibilità già destinate al fondo per le crisi di mercato agricolo, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, nel limite di 30 milioni di euro, per essere direttamente riassegnate, per l'anno 2008, ad integrazione della dotazione del fondo di cui al comma 122.

124. All'articolo 1, comma 1112, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunta la seguente lettera:

«f-bis) pratiche di gestione forestale sostenibile attuate attraverso interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste».

125. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a valere sulle dispo-

nibilità di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

126. Ai fini della ristrutturazione dei debiti degli imprenditori agricoli della regione Sardegna verso gli istituti finanziari che, ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, hanno concesso agli imprenditori medesimi finanziamenti su cui sono stati autorizzati i concorsi negli interessi dichiarati illegittimi ai sensi della decisione 97/612/CE della Commissione, del 16 aprile 1997, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita una commissione di tre esperti, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed uno dalla regione Sardegna. La commissione presenta al Presidente del Consiglio dei ministri le proposte per la ristrutturazione dei predetti debiti entro il 31 luglio 2008, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato. Fino a tale data sono sospesi i giudizi pendenti, le procedure di riscossione e recupero, nonché le esecuzioni forzose relative ai suddetti mutui risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

127. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del made in Italy, l'Osservatorio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali verifica la trasparenza dei prezzi dei prodotti alimentari integrando le rilevazioni effettuate ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000,

Commenti

nico, grazie a specifiche convenzioni gra-

Comma 129

L'Ispezzione centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del Mipaaf effettua controlli nelle filiere agroalimentari in cui sono stati rilevati fenomeni ed andamenti anomali dei prezzi, come rilevati al comma che precede, anche nell'ambito dei programmi di controllo finalizzati al contrasto dell'irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti dai Paesi comunitari ed extracomunitari, di cui alla lettera b), comma 1, articolo 2, dl n. 182/2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 231/2005.

Comma 130

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è obbligato a riferire, in seno al Consiglio dei ministri e formulando le relative proposte per l'adozione di misure necessarie alla correzione dei prezzi anomali con provvedimenti del Governo, i risultati delle attività di controllo sviluppate dall'ispezzione per il controllo della qualità dei prodotti alimentari.

Comma 131

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali deve promuovere l'organizzazione dei panieri di prodotti alimentari e di largo consumo, l'attivazione di forme di pubblicità, anche utilizzando strumenti telematici e gli elenchi dei negozi pres-

so i quali sono disponibili detti panieri e di quelli meritevoli, in relazione all'applicazione dei relativi prezzi, in accordo con gli enti locali territorialmente competenti.

Comma 132

Per il raggiungimento degli obiettivi fissati per il controllo dei prezzi è autorizzata la spesa di 100 mila euro con decorrenza dal 2008, procedendo contestualmente alla riduzione dell'autorizzazione di spesa delle disponibilità accantonate per far fronte all'influenza aviaria, di cui al comma 3-ter, dell'articolo 5, dl n. 202/2005, convertito con modifiche nella legge n. 244/2005.

Comma 133

È autorizzata una spesa complessiva di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni inseriti nel biennio 2008/2009 a valere sugli accantonamenti di avvio alla realizzazione del «Piano irriguo nazionale», di cui alla delibera Cipe n. 74 del 27/05/2007, come disposto dal comma 1058, dell'articolo unico, legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007).

È altresì autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2010, sempre per i programmi relativi al Piano irriguo nazionale, a valere sui contributi quindicennali del comma 31, articolo 4, legge n. 350/2003, come disposto dal comma 1060, dell'articolo unico della Finanziaria 2007.

Infine è autorizzato un ulteriore contributo di 100 milioni di euro per la durata di 15 anni con decorrenza dal 2011 per la prosecuzione delle attività inserite nel Piano

irriguo nazionale, mediante la corrispondente riduzione dei contributi annuali di stanziamenti a favore del Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura e delle grandi opere e infrastrutture.

Comma 134

Le cooperative forestali, di cui all'articolo 8, del decreto legislativo n. 227/2001 (Legge sull'orientamento e modernizzazione del settore forestale) che hanno la propria sede ed esercitano, in via prevalente, nei comuni montani e nel rispetto del proprio statuto, le attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale, del territorio e degli ambienti rurali, potranno ottenere in affidamento diretto, tramite convenzioni con gli enti locali territorialmente competenti, lavori o servizi per un importo annuale non superiore a 190 mila euro.

Nell'ambito delle prestazioni possibili, il comma in commento, in deroga alle vigenti disposizioni di legge in tema di appalti, dispone la possibilità di concedere attraverso la stipula di apposite convenzioni, lavori concernenti la valorizzazione e manutenzione dell'ambiente e del paesaggio, come la forestazione, la selvicoltura, il riassetto idrogeologico, le opere di difesa e di consolidamento del suolo, la sistemazione idraulica, le opere di bonifica e del verde ed i servizi tecnici relativi.

Possono essere concessi in convenzione alle cooperative di produzione operanti nel comparto agricolo e forestale, i servizi tecnici e la realizzazione e gestione degli impianti di produzione di calore alimentati

da fonti rinnovabili di origine agricola e forestale.

Comma 135

Con una integrazione alla legge n. 206 del luglio 2007, con particolare riferimento all'introduzione dell'articolo 1-bis) è autorizzata, nel rispetto delle disposizioni comunitarie concernenti gli aiuti di Stato, la spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008 a valere sul «Fondo per le aree sottoutilizzate», di cui alla legge n. 289/2002.

L'intervento si è reso necessario in conseguenza dei danni e del mancato reddito dovuto alla malattia denominata comunemente «peronospora» (fungina plasmopara viticola) emersa nel corso del 2007 in Sicilia, come conseguenza dell'anomalo andamento stagionale e del caldo eccessivo, da considerare assimilabile alle calamità naturali, come definite al punto 8), dell'articolo 2, reg. (CE) n. 1857/2006 della Commissione UE del 15/12/2006, in applicazione agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Detto riferimento si è reso necessario al fine di poter consentire la concessione degli aiuti compatibili con il mercato comune senza la necessaria e preventiva notifica all'Ue, come disposto dal paragrafo 3), articolo 88, del citato Trattato, come richiamato dall'articolo 11, del richiamato reg. (CE) n. 1857/2006.

Di conseguenza, la disponibilità del fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61, della legge n. 289/2002 viene ridotta per un importo pari a 150 milioni di

n. 388, con particolare riferimento a quelli al dettaglio.

128. I dati aggregati rilevati sono resi pubblici, almeno con cadenza settimanale, mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la stipula di convenzioni gratuite con testate giornalistiche, emittenti radio-televisive e gestori del servizio di telefonia.

129. L'Ispeccato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, effettua i controlli nelle filiere agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi rilevati ai sensi del comma 127.

130. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali riferisce sugli esiti delle attività di controllo di cui al comma 129 al Presidente del Consiglio dei ministri, formulando le proposte per l'adozione da parte del Governo di adeguate misure correttive dei fenomeni di andamento anomalo nelle filiere agroalimentari.

131. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con gli enti locali, promuove l'organizzazione di panieri di prodotti alimentari di generale e largo consumo, nonché l'attivazione di forme di comunicazione al pubblico, anche attraverso strumenti telematici, degli elenchi degli esercizi commerciali presso i quali sono disponibili, in tutto o in parte, tali panieri e di quelli meritevoli, in ragione dei prezzi praticati.

132. Per le finalità di cui ai commi da 127 a 131 è autorizzata la

spesa di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

133. Per le attività di progettazione delle opere previste nell'ambito del Piano irriguo nazionale di cui all'articolo 1, comma 1058, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a valere sull'autorizzazione prevista dallo stesso comma 1058 per i medesimi anni ed è altresì autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2010 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1060, lettera c), della stessa legge. È inoltre autorizzato, per la prosecuzione del suddetto Piano, l'ulteriore contributo di 100 milioni di euro per la durata di quindici anni a decorrere dall'anno 2011, cui si provvede mediante riduzione dei contributi annuali previsti dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 78, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che conseguentemente vengono soppresse.

134. Le cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, che abbiano sede ed esercizio prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitano attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento diretto, a condizione che l'importo dei lavori o servizi

non sia superiore a 190.000 euro per anno, dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e anche tramite apposite convenzioni:

a) lavori attinenti alla valorizzazione e alla gestione e manutenzione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, la selvicoltura, il riassetto idrogeologico, le opere di difesa e di consolidamento del suolo, la sistemazione idraulica, le opere e i servizi di bonifica e a verde;

b) servizi tecnici attinenti alla realizzazione delle opere di cui alla lettera a). Possono inoltre essere affidati alle cooperative di produzione agricolo-forestale i servizi tecnici, la realizzazione e la gestione di impianti di produzione di calore alimentati da fonti rinnovabili di origine agricolo-forestale.

135. Dopo l'articolo 1 della legge 1° luglio 1997, n. 206, recante norme in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi, è inserito il seguente: «Art. 1-bis. - 1. Al fine di fare fronte ai danni e al mancato reddito dovuti agli attacchi della malattia fungina plasmopara viticola, nota altresì con il nome di "peronospora", avvenuti nel 2007 in Sicilia in conseguenza dell'anomalo andamento stagionale e del perdurare del caldo eccessivo, quali condizioni da considerare come avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale, ai sensi della definizione recata dal numero 8) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 della Com-

missione, del 12 gennaio 2001, e in tal senso da poter consentire la concessione di aiuti compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato istitutivo della Comunità europea e non essere soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del medesimo Trattato, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del citato regolamento (CE) n. 1857/2006, è autorizzata per l'anno 2008 la spesa di 50 milioni di euro a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che viene ridotto per un importo di 150 milioni al fine di compensare gli effetti, da trasferire entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione alla Regione siciliana, che utilizza tale importo in favore delle aziende danneggiate dagli attacchi della "peronospora", tramite provvedimenti di ripartizione che siano conformi ai criteri di cui al presente articolo e al citato regolamento (CE) n. 1857/2006».

136. Ai fini della piena attuazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, con particolare riferimento all'articolo 2 della direttiva medesima, i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi.

137. La procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi di cui al comma 1118 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, per gli impianti autorizzati e non ancora in esercizio, e, in via prioritaria, per quelli in costruzione, è completata dal Ministro dello sviluppo economi-

co, sentite le Commissioni parlamentari competenti, inderogabilmente entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

138. L'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la disciplina ivi prevista si applica anche alla fattispecie in cui la persona giuridica gestore della rete di telericaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica coincide con la persona giuridica utilizzatore dell'energia. Tale persona giuridica può utilizzare in compensazione il credito.

139. Per l'anno 2009, la quota minima di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è fissata, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, nella misura del 3 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno solare precedente, calcolata sulla base del tenore energetico.

140. Ai fini del conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali, per gli anni successivi al 2009, la quota di cui al comma 139 può essere incrementata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

141. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, a far data dal 1° gennaio 2007, il valore medio del prezzo del metano ai fini dell'ag-

Continua a pag. 44

trasferire entro il 31 gennaio 2008 alla Regione Sicilia che dovrà destinare dette disponibilità a favore delle aziende danneggiate da tali attacchi, attraverso specifici provvedimenti di ripartizione, coerenti con i criteri fissati dalla Commissione Ue, con il regolamento n. 1857/2006.

Commi 136-137

I commi 136 e 137 intervengono sulla contestata questione degli incentivi alle fonti energetiche rinnovabili recata dai commi 1117-1120 dell'art. 2 della finanziaria 2007. L'aspetto critico di tali disposizioni era di mantenere ferma l'incentivazione anche a favore degli «impianti autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione» anteriormente all'entrata in vigore della stessa legge finanziaria, compresi i contributi c.d. Cip6.

Si ricorda infatti che, all'indomani dell'approvazione della finanziaria 2007, il governo ha manifestato la volontà di modificare al più presto il testo contestato dell'art. 1117 nel senso di limitare gli incentivi agli impianti realizzati ed operativi. In realtà tale modifica, che si è tentato di inserire in diversi provvedimenti normativi, al momento non è stata introdotta.

In particolare, il comma 136 stabilisce che i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'art. 1 della finanziaria 2007, sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi. Risulterebbero dunque esclusi gli impianti solo autorizzati, in costruzione o «in collaudo».

La relazione illustrativa al testo iniziale

del disegno di legge finanziaria 2008 ha precisato che la disposizione in esame è volta a restringere ai soli impianti già realizzati e resi operativi:

- i benefici derivanti dalle convenzioni Cip6 e destinate al sostegno delle fonti energetiche assimilate alle rinnovabili, disciplinate dal c. 1118 dell'art. 1 della finanziaria 2007;

- i finanziamenti previsti in applicazione dell'art. 1, c. 71, della l. 239/04, riguardante i certificati verdi, ora abrogato dalla lett. g) del c. 1120 dell'art. 1 della finanziaria 2007.

In tal modo, dunque, tramite questo intervento normativo si mira ad impedire che i finanziamenti finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili possano essere in gran parte utilizzati per impianti alimentati per converso da fonti non rinnovabili, con il rischio di vanificare il perseguimento dell'obiettivo di coprire, entro il 2010, il 25% del consumo interno lordo di elettricità tramite l'utilizzo di fonti rinnovabili, come richiesto dalla citata direttiva 2001/77/Ce.

Il comma 137 stabilisce che la procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi prevista dal comma 1118 della legge 296/2006 per gli impianti autorizzati e non ancora in esercizio debba essere attivata in via prioritaria per gli impianti in costruzione e sia soggetta al parere delle commissioni parlamentari competenti. Infine si prevede che tale procedura di riconoscimento in deroga debba concludersi inderogabilmente entro tre mesi

dall'entrata in vigore della presente legge.

La norma in esame, dunque, nel tener ferma la potestà di riconoscimento in deroga riconosciuta dal c. 1118 dell'art. 1 della finanziaria 2007 al ministro dello sviluppo economico, introduce le seguenti novità:

- l'applicazione in via prioritaria per gli impianti in costruzione;

- il parere delle competenti commissioni parlamentari;

- il completamento della procedura inderogabilmente entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Comma 138

Il comma in esame reca una norma di interpretazione autentica dell'art. 8, legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale ha previsto una rideterminazione della tassazione sugli oli minerali al fine di perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di anidride carbonica.

Al riguardo il comma 138 in esame specifica che la disciplina ivi prevista si applica anche alla fattispecie in cui la persona giuridica gestore della rete di telericaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica coincide con la persona giuridica utilizzatore dell'energia. Tale persona giuridica può utilizzare in compensazione il credito.

Commi 139-140

Tali norme recano disposizioni volte a promuovere l'uso del biodiesel per autotrazione.

Il comma 139 stabilisce che la quota mi-

nima di biocarburanti da immettere al consumo nel 2009 sia elevata al 3% di tutto il carburante (benzina e gasolio) immesso al consumo nell'anno solare precedente, qualora tra i biocarburanti distribuiti dall'operatore interessato vi sia il biodiesel che per un contingente di 250.000 tonnellate annue per il periodo 2007-2010, gode di una accisa ridotta.

Per il 2008 la quota di biodiesel che deve essere commercializzata resta pertanto fissata al 2%, in base alla normativa vigente; per il 2009 invece, qualora il biodiesel immesso al consumo sia quello ad accisa ridotta, la percentuale complessiva di biocarburanti immessi al consumo deve essere pari al 3% dei carburanti derivanti da fonti primarie non rinnovabili.

Il contingente agevolato di cui viene fatta menzione è quello di biodiesel per il quale l'art. 22-bis del D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, introdotto dall'art. 1, c. 371, della finanziaria 2007, ha stabilito un'accisa ridotta, che è pari ad un'aliquota del 20% della corrispondente accisa applicata sul gasolio usato come carburante di cui all' allegato I al medesimo testo unico. L'agevolazione è disposta nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate, valido per il periodo 2007-2010. In conseguenza dell'approvazione del d.l. n. 159/2007 l'accisa agevolata non è più riservata al prodotto destinato alla miscelazione con gasolio per l'autotrazione, ma si applica sul biodiesel anche utilizzato tal quale.

Il comma 140 prevede che allo scopo di conseguire gli «obiettivi indicativi nazio-

Segue da pag. 43

giornamento del costo evitato di combustibile di cui al titolo II, punto 7, lettera b), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1992, e successive modificazioni, è determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, tenendo conto dell'effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale.

142. All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole da: «iniziative a vantaggio dei consumatori» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas, approvati dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Tali progetti possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e comunitarie».

143. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento, è incentivata con i meccanismi di cui ai commi da 144 a 154. Con le medesime modalità è incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili. Le modalità di calcolo di tale quota sono definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

144. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge e di potenza nominale media annua superiore a 1 megawatt (MW), è incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un

periodo di quindici anni, tenuto conto dell'articolo 1, comma 382, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'immissione dell'energia elettrica prodotta nel sistema elettrico è regolata sulla base dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

145. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge e di potenza nominale media annua non superiore a 1 MW, immissa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 144 e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa onnicomprensiva di entità variabile a seconda della fonte utilizzata, come determinata dalla predetta tabella 3, per un periodo di quindici anni, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte.

146. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole da: «Il Ministro delle attività produttive» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2007-2012 la medesima quota è incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, sono

stabiliti gli ulteriori incrementi della stessa quota per gli anni successivi al 2012».

147. A partire dal 2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfacimento della quota d'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario pari a 1 MWh e vengono emessi dal Gestore dei servizi elettrici (GSE) per ciascun impianto a produzione incentivata di cui al comma 143, in numero pari al prodotto della produzione netta di energia elettrica da fonti rinnovabili moltiplicata per il coefficiente, riferito alla tipologia della fonte, di cui alla tabella 2, allegata alla presente legge, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte.

148. A partire dal 2008, i certificati verdi emessi dal GSE ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono collocati sul mercato a un prezzo, riferito al MWh elettrico, pari alla differenza tra il valore di riferimento, fissato in sede di prima applicazione in 180 euro per MWh, e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal 2008. Il valore di riferimento e i coefficienti, indicati alla tabella 2 per le diverse fonti energetiche rinnovabili, possono essere aggiornati, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.

149. A partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell'obiettivo minimo della copertura del 25 per cento del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili e dei successivi aggiornamenti de-

rivanti dalla normativa dell'Unione europea, il GSE, su richiesta del produttore, ritira i certificati verdi, in scadenza nell'anno, ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere all'obbligo della quota minima dell'anno precedente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell'anno precedente dal Gestore del mercato elettrico (GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno.

150. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le direttive per l'attuazione di quanto disposto dai commi da 143 a 149. Con tali decreti, che per le lettere b) e c) del presente comma sono adottati di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, inoltre:

a) sono stabilite le modalità per assicurare la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui ai commi da 143 a 157 nonché le modalità per l'estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 200 kW, fatti salvi i diritti di officina elettrica;

b) sono stabiliti i criteri per la destinazione delle biomasse combustibili, di cui all'allegato X alla parte quinta, parte II, sezione 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a scopi alimentari, industriali ed energetici;

c) sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse sono tenuti a garantire la provenienza, la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, anche ai fini dell'applicazione dei coefficienti e delle tariffe di cui alle tabelle 2 e 3;

d) sono aggiornate le direttive di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Nelle more trovano applicazione, per quanto compatibili, gli aggiornamenti emanati in attuazione dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 29 di-

cembre 2003, n. 387.

151. Il prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi, di cui all'articolo 267, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica ai soli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 fino al 31 dicembre 2007.

152. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2008, ha diritto di accesso agli incentivi di cui ai commi da 143 a 157 a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata.

153. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce:

a) le modalità di erogazione delle tariffe di cui al comma 145;

b) le modalità con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe di cui al comma 145, nonché per il ritiro dei certificati verdi di cui al comma 149, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica.

154. A decorrere dal 1° gennaio 2008 sono abrogati: a) il comma 6 dell'articolo 20 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; b) il comma 383 e il primo periodo del comma 1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

155. Allo scopo di assicurare il funzionamento unitario del meccanismo dei certificati verdi, gli impianti diversi da quelli di cui al comma 143, aventi diritto ai certificati verdi, continuano a beneficiare dei medesimi certificati, fermo restando il valore unitario dei certificati verdi di 1 MWh, di cui al comma 147. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, unitamente ai certificati di cui al comma 144.

7 - continua

Commenti

nali» (previsti dalla normativa comunitaria) per gli anni successivi al 2009 la quota minima di cui al comma 139 (pari per il 2009 al 3% dei carburanti derivanti da fonti primarie non rinnovabili) possa essere incrementata con decreto interministeriale.

Commi 141-142

I commi in commento recano disposizioni riguardanti il prezzo del metano e i progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica.

Il comma 141 attribuisce, con efficacia retroattiva a far data dal 1° gennaio 2007, all'autorità per l'energia elettrica e il gas il potere di determinare il valore medio dei prezzi del metano ai fini dell'aggiornamento del «costo evitato» di combustibile previsto dal tit. II, punto 7, lettera b) del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6 (c.d. Cip 6), come modificato e integrato dal decreto del ministero 4 agosto 1994.

La disposizione precisa, inoltre, che la predetta autorità deve tenere conto dell'effettiva struttura dei costi del mercato del gas naturale.

Il comma 142 reca una modifica all'art. 11-bis del d.l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 14 maggio 2005, n. 80, il quale prevedeva che l'ammontare riveniente dal pagamento delle sanzioni irrogate dall'autorità per l'energia elettrica e il gas fosse destinato ad un fondo per il finanziamento di iniziative a vantaggio dei consumatori, di tipo reintegratorio o di risarcimento forfettario dei danni subiti.

Il comma 142 stabilisce, invece, che il predetto fondo sia destinato al finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas, approvati dal ministero dello sviluppo economico su proposta dell'autorità per l'energia elettrica e il gas. Tali progetti possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e comunitarie.

In conseguenza della suddetta modifica, in particolare:

- si prevede la soppressione del parere parlamentare;

- si dispone l'attribuzione dell'iniziativa all'autorità;

- non si specifica più che le misure a van-

taggio dei consumatori debbano essere di tipo reintegratorio o di risarcimento forfettario dei danni subiti.

Commi 143-157

I commi in esame delineano una nuova disciplina di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (in particolare i commi da 143 a 154 dettano una nuova disciplina per gli impianti nuovi, ossia entrati in esercizio in data successiva al 31/12/07).

Il comma 143 prevede che la nuova disciplina sugli incentivi alla produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti rinnovabili, prevista dai successivi commi da 144 a 154, si applichi agli impianti entrati in esercizio in data successiva al 31/12/07, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento.

Gli incentivi riguardano anche agli impianti misti (ossia gli impianti che utilizzano sia fonti rinnovabili che non rinnovabili) limitatamente alla quota di produzione imputabile alle fonti rinnovabili, secondo modalità di calcolo da definire, entro novanta giorni, con decreto del ministro s.e.

di concerto con il ministro dell'ambiente.

I commi 144 e 145 prevedono due meccanismi alternativi di incentivazione:

a) i certificati verdi;

b) la tariffa fissa onnicomprensiva.

Il comma 144, concernente gli impianti di potenza nominale media annua superiore a 1 mw, prevede unicamente il rilascio di certificati verdi, per un periodo di 15 anni.

Il comma 145, concernente invece gli impianti di potenza nominale media annua non superiore a 1 mw, prevede l'incentivazione mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di 15 anni o, in alternativa, su richiesta del produttore, mediante una tariffa fissa (variabile a seconda della fonte utilizzata), per un periodo di 15 anni (tariffa variabile ogni 3 anni con decreto interministeriale, in ogni caso assicurando l'effetto incentivante).

Entrambi i casi è fatta salva la normativa vigente (che deve quindi considerarsi «speciale») in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte.

156. Agli impianti aventi diritto ai certificati verdi e diversi da quelli di cui al comma 143 continuano ad attribuirsi i predetti certificati verdi in misura corrispondente alla produzione netta di energia elettrica.

157. Il periodo di diritto ai certificati verdi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, resta fermo in otto anni.

158. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «o altro soggetto istituzionale delegato» sono sostituite dalle seguenti: «o dalle province delegate»; a) identica;

b) al comma 3, dopo le parole: «del patrimonio storico-artistico» sono inserite le seguenti: «, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico»;

c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli impianti offshore l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima»;

d) dopo il primo periodo del comma 4 è inserito il seguente: «In caso di dissenso, purché non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinata dalle regioni, è rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano»;

e) al secondo periodo del comma 4, le parole: «, in ogni caso,» sono soppresse e, dopo le parole: «a seguito della dismissione dell'impianto» sono aggiunte le seguenti: «o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale»;

f) al comma 5, le parole: «di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b)

e c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c)»;

g) al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività»;

h) al comma 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali».

159. Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili la dimostrazione di avere concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa ai fini del rispetto del termine di inizio dei lavori è fornita anche con la prova di avere svolto le attività previste dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, introdotto dall'articolo 1, comma 75, della legge 23 agosto 2004, n. 239.

160. Quando la domanda di autorizzazione unica per le opere di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, sia presentata da una amministrazione aggiudicatrice, ai sensi del comma 25 dell'articolo 3 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le conseguenti attività so-

no soggette alla disciplina del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

161. Al decreto legislativo n. 387 del 2003 è allegata la seguente tabella:

«Tabella A (Articolo 12)	
Fonte Soglie	
1 Eolica	60
kW	
2 Solare fotovoltaica	20
kW	
3 Idraulica	100
kW	
4 Biomasse	200
kW	
5 Gas di discarica, gas residua-	
ti dai processi di depurazione e	
biogas	250
kW».	

162. Al fine di incentivare il risparmio e l'efficienza energetica è istituito, a decorrere dall'anno 2008, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per il risparmio e l'efficienza energetica con una dotazione di 1 milione di euro. Il Fondo è finalizzato al finanziamento di campagne informative sulle misure che consentono la riduzione dei consumi energetici per migliorare l'efficienza energetica, con particolare riguardo all'avvio di una campagna per la progressiva e totale sostituzione delle lampadine a incandescenza con quelle a basso consumo, per l'avvio di misure atte al miglioramento dell'efficienza della pubblica illuminazione e per sensibilizzare gli utenti a spegnere gli elettrodomestici dotati di funzione stand-by quando non sono utilizzati. A decorrere dal 1° gennaio 2010 è vietata la commercializzazione di elettrodomestici appartenenti alle classi energetiche inferiori rispetto alla classe A, nonché di motori elettrici appartenenti alla classe 3 anche all'interno di apparati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, stabilisce, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i principi e i criteri a

cui si devono informare le campagne informative di cui al presente comma.

163. A decorrere dal 1° gennaio 2011 sono vietate in tutto il territorio nazionale l'importazione, la distribuzione e la vendita delle lampadine a incandescenza, nonché l'importazione, la distribuzione e la vendita degli elettrodomestici privi di un dispositivo per interrompere completamente il collegamento alla rete elettrica.

164. Il gestore di rete connette senza indugio e prioritariamente alla rete gli impianti che generano energia elettrica da fonti rinnovabili che ne facciano richiesta, nel rispetto delle direttive impartite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

165. Al comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono aggiunte le seguenti lettere:

«f-bis) sottopongono a termini perentori le attività poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia;

f-ter) prevedono, ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 23 della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, e dell'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, vincolanti fra le parti;

f-quater) prevedono l'obbligo di connessione prioritaria alla rete degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, anche nel caso in cui la rete non sia tecnicamente in grado di ricevere l'energia prodotta ma possano essere adottati interventi di adeguamento congiunti;

f-quinquies) prevedono che gli interventi obbligatori di adeguamento della rete di cui alla lettera f-quater) includano tutte le infrastrutture tecniche necessarie per il funzionamento della rete e tutte le installazioni di connessione, anche per gli impianti per autoproduzione, con parziale ces-

Continua a pag. 34

Il comma 146 prevede che la quota minima di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale (ai sensi dell'art. 11, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. 79/1999), sia incrementata di 0,75 punti percentuali (e non di 0,35 punti annuali, come attualmente previsto dall'art. 4, c. 1, del d.l. 387/2003)

Il comma 147 prevede che il valore dei certificati verdi corrisponda alla produzione di energia elettrica moltiplicata per i coefficienti previsti, diversificati in relazione alla fonte utilizzata. I certificati verdi, emessi dal gestore dei servizi elettrici (gse), hanno un valore unitario pari a 1 mwh (fatta salva la normativa speciale prevista per biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro o di filiere corte).

Il comma 148 prevede che i certificati verdi siano collocati sul mercato a un prezzo per mwh elettrico pari alla differenza tra il valore di riferimento fissato a 180 euro per megawattora e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica re-

gistrato nell'anno precedente, definito dall'autorità per l'energia in attuazione di quanto previsto dall'art. 13, comma 3 del d.lgs. 387/2003.

Tale valore medio annuo deve essere comunicato dall'autorità per l'energia elettrica e il gas entro il 31 gennaio di ogni anno. Il valore di riferimento e i coefficienti per le diverse fonti energetiche rinnovabili, possono essere aggiornati, ogni tre anni, con decreto del ministro s.e., assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.

Il comma 149 prevede che fino al raggiungimento dell'obiettivo minimo della copertura del 25% del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili, il gse, su richiesta del produttore, ritiri i certificati verdi, in scadenza nell'anno, ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere l'obbligo della quota minima, a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell'anno precedente dal gestore del mercato elettrico (gme) e trasmesso al gse entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il comma 150 rinvia a decreti del mini-

stro s.e. di concerto con il ministro dell'ambiente la fissazione delle direttive per l'attuazione di quanto disposto ai precedenti commi da 143 a 149.

Con tali decreti, e per i punti b) e c) di intesa con il ministro delle politiche agricole sono stabiliti inoltre:

a) le modalità per assicurare la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui ai commi da 143 a 157 nonché le modalità per l'estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 200 kw, fatti salvi i diritti di officina elettrica;

b) i criteri per la destinazione delle biomasse combustibili, di cui all'allegato x alla parte v, parte II, sez. 4, del dlgs 3 aprile 2006, n. 152, a scopi alimentari, industriali ed energetici;

L'allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 reca la disciplina dei combustibili, la parte II dell'allegato disciplina le caratteristiche merceologiche dei combustibili e metodi di misura, la sezione 4 della parte II reca le caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo.

c) sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse sono tenuti a garantire la provenienza, la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, anche ai fini dell'applicazione dei coefficienti e delle tariffe; la disposizione sembra riferirsi al comma 4-bis dell'art. 26, d.l. 159/07 convertito in l. n. 222/2007.

d) sono aggiornate le direttive di cui all'art. 11, c. 5, dlgs 79/99. Nelle more trovano applicazione, per quanto compatibili, gli aggiornamenti emanati in attuazione dell'art. 20, c. 8, del dlgs 387/03.

Il comma 151 prevede che il prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi, di cui all'art. 267, c. 4, lett. d), del dlgs 3 aprile 2006, n. 152, si applichi ai soli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 e fino al 31 dicembre 2007 (la lett. d) dell'art. 267, c. 4, del d.lgs. n.152/2006 aveva elevato da otto a dodici anni il periodo di validità dei certificati verdi).

Il prolungamento (da 8 a 12 anni) del periodo di validità dei certificati verdi di cui al citato art. 267 è stato esteso agli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in

Segue da pag. 45

sione alla rete dell'energia elettrica prodotta;

f-sexies) prevedono che i costi associati alla connessione siano ripartiti con le modalità di cui alla lettera f) e che i costi associati allo sviluppo della rete siano a carico del gestore della rete;

f-septies) prevedono le condizioni tecnico-economiche per favorire la diffusione, presso i siti di consumo, della generazione distribuita e della piccola cogenerazione mediante impianti eserciti tramite società terze, operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili».

3. Il Ministro dello sviluppo economico è autorizzato ad emanare, con proprio decreto, misure e linee di indirizzo tese a promuovere e realizzare gli adeguamenti della rete elettrica ulteriori che risultino necessari per la connessione ed il dispacciamento dell'energia elettrica generata con impianti alimentati da fonti rinnovabili.

167. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, stabilisce con proprio decreto la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'obiettivo del 25 per cento del consumo interno lordo entro il 2012, e dei successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea.

168. Entro i successivi novanta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri piani o programmi in materia di promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica negli usi finali o, in assenza di tali piani o programmi, provvedono a definirli, e adottano le iniziative di propria competenza per concorrere al raggiungimento dell'obiettivo minimo fissato di cui al comma 167.

169. Ogni due anni, dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 167 a 172, il Ministro dello sviluppo economico verifica per ogni regione le misure adottate, gli interventi in corso, quelli autorizzati, quelli proposti, i risultati ottenuti al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 167, e ne dà comunicazione con relazione al Parlamento.

170. Nel caso di inadempienza

dell'impegno delle regioni relativamente a quanto previsto al comma 168, ovvero nel caso di provvedimenti delle medesime regioni ostativi al raggiungimento dell'obiettivo di pertinenza di cui al comma 167, il Governo invia un motivato richiamo a provvedere e quindi, in caso di ulteriore inadempienza nei sei mesi successivi all'invio del richiamo, provvede entro gli ulteriori sei mesi con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

171. Le regioni promuovono il coinvolgimento delle province e dei comuni nelle iniziative per il raggiungimento dell'obiettivo di incremento delle fonti energetiche rinnovabili nei rispettivi territori.

172. Con accordi di programma, il Ministero dello sviluppo economico o altri Ministeri interessati e le regioni promuovono lo sviluppo delle imprese e delle attività per la produzione di impianti, ed apparecchi, e interventi per le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, avvalendosi in particolare delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013.

173. Nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 12 del de-

creto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, e ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del medesimo decreto, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali sono considerati rientranti nella tipologia dell'impianto, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b3), del medesimo decreto.

174. L'autorizzazione di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la costituzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali, ove necessaria ai sensi della legislazione nazionale o regionale vigente e in relazione alle caratteristiche e alla ubicazione dell'impianto, è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 12 per il complesso degli impianti.

175. All'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Al fine di incentivare le operazioni di aggregazione di cui al

comma 2, la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas è bandita per ciascun bacino ottimale di utenza entro due anni dall'individuazione del relativo ambito territoriale, che deve avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

b) al comma 4, le parole: «nuove scadenze» sono sostituite dalle seguenti: «nuove gare» e le parole: «limitatamente al periodo di proroga» sono sostituite dalle seguenti: «fino al nuovo affidamento»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle gare di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, oltre alle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 10, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, anche le disposizioni di cui all'articolo 113, comma 15-quater, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si intendono estese a tutti i servizi pubblici locali a rete».

176. Al fine di garantire lo sviluppo e la continuità della ricerca italiana sull'idrogeno e sulle tecnologie ad esso collegate, come

Commenti

esercizio dopo il 1° aprile 1999 a seguito dell'approvazione di un emendamento in corso d'esame presso la commissione bilancio della camera.

Il comma 152 prevede che la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2008, ha diritto di accesso agli aiuti di cui ai commi da 143 a 157 a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici (nazionale, regionale, ecc.) in c/energia, in c/capitale e/o in c/interessi con capitalizzazione anticipata. Quindi, gli impianti entrati in esercizio nel corso del 2008 possono cumulare più incentivi pubblici, escludendo tale possibilità per quelli entrati in esercizio a partire dal 2009.

Il comma 153 dispone che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisca:

a) le modalità di erogazione delle tariffe di cui al comma 145;

b) le modalità con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe di cui al comma 145, nonché per il ritiro dei certificati verdi di cui al comma 149, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica.

Il comma 154 prevede l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2008:

a) del c. 6 dell'art. 20 del dlgs 29/12/03, n. 387;

b) del c. 383 e del primo periodo del c. 1118 dell'art. 1 della legge Finanziaria

2007.

I commi da 155 a 157 disciplinano, come detto, gli impianti esistenti, ossia gli impianti in esercizio alla data del 31 dicembre 2007.

Il comma 155, allo scopo di assicurare il funzionamento unitario del meccanismo dei certificati verdi, prevede che gli impianti entrati in esercizio prima del 1° gennaio 2008, aventi diritto ad essi, continuano a beneficiare dei medesimi, fermo restando il valore unitario di quelli di 1 mwh, di cui al comma 147. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'art. 11 del dlgs 79/99 unitamente a quelli di cui al comma 144.

Il comma 156 stabilisce che agli impianti aventi diritto ai certificati verdi e diversi da quelli di cui al comma 143, cioè entrati in esercizio in data precedente al 1° gennaio 2008, continuano ad attribuirsi in misura corrispondente alla produzione netta di energia elettrica.

Il comma 157 mantiene fermo in otto anni il periodo di diritto ai certificati verdi di cui all'art. 14 del dlgs 7 febbraio 2007, n. 20.

Commi da 158-161

La normativa in commento modifica in più parti la disciplina delle procedure autorizzative degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

In particolare, il comma 158 reca una se-

rie di integrazioni e modifiche all'art. 12 del dlgs 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE, concernente la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno

I punti a), b) e c) modificano il comma 3 dell'art. 12.

Il punto a) specifica che l'autorizzazione unica può essere rilasciata, oltre che dalla regione, dalle province delegate dalla regione.

Il punto b) precisa inoltre che l'autorizzazione unica costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

Il punto c) integra la disposizione con la previsione che l'autorizzazione unica per gli impianti offshore (cioè in mare aperto) sia rilasciata dal ministero dei trasporti, sentito il ministro dello sviluppo economico e il ministro dell'ambiente, a seguito di un procedimento unico e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima.

Il punto d) integra il comma 4 dell'art. 12 con la previsione che in caso di dissenso nel procedimento unico (purché il dissenso non sia espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico) la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinata dalle regioni, sia rimessa alla giunta regionale ovvero alle giunte delle province

autonome di Trento e di Bolzano.

Il punto e) modifica il comma 4 dell'art. 12 nella parte in cui prevede l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. In alternativa, per gli impianti idroelettrici, si prevede l'obbligo di esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.

Il punto f) modifica il comma 5 dell'art. 12, provvedendo a correggere un errore materiale (in quanto l'art. 2 del dlgs 387/2003 non reca alcun comma 2 ed il riferimento è da intendersi al comma 1). Il punto g) aggiunge due periodi alla fine comma 5 dell'art. 12. Il primo prevede l'applicazione dell'istituto della denuncia di inizio attività per gli impianti con capacità di generazione inferiore alle seguenti soglie: fonte eolica: soglia 60 kw, solare fotovoltaica: 20 kw; idraulica: 100 kw; biomasse: 200 kw; gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas: 250 kw.

La disposizione rimette poi ad un decreto del ministro s.e. di concerto con il ministro dell'ambiente, d'intesa con la conferenza unificata, la possibilità di individuare maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina di inizio attività.

Il punto h) aggiunge alla fine del comma 10 dell'art. 12 una norma volta a prevedere l'adeguamento da parte delle regioni del-

le celle a combustibile, quali componenti ideali di un sistema energetico sostenibile, in grado di soddisfare la domanda crescente di energia riducendo gli effetti dannosi per l'ambiente, a livello locale e globale, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la Piattaforma italiana per lo sviluppo dell'idrogeno e delle celle a combustibile, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2008. Il Fondo incentiva lo sviluppo delle diverse fasi della filiera che consente cicli energetici chiusi, ossia basati sull'idrogeno prodotto con l'impiego di fonti energetiche nuove e rinnovabili, il suo accumulo e trasporto e la sua utilizzazione. Sono favorite le applicazioni trasportistiche dell'idrogeno prodotto con le modalità di cui al presente comma, da utilizzare in motori a combustione interna modificati, alimentati a idrogeno o a miscele metano/ idrogeno, ovvero in celle a combustibile per l'autotrazione.

177. A decorrere dall'anno 2008, al fine di promuovere a livello internazionale il modello italiano di partecipazione informata del pubblico ai processi decisionali sull'emissione deliberata di organismi geneticamente modificati

(OGM) e allo scopo di intraprendere azioni strutturali che favoriscano le filiere produttive nella dotazione di materia prima agricola esente da contaminazioni da OGM, in coerenza con le richieste dei consumatori, è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la promozione di azioni positive in favore di filiere produttive agricole esenti da contaminazioni da organismi geneticamente modificati», presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, autorità nazionale competente in materia. Il Fondo può essere gestito anche in convenzione con fondazioni e associazioni indipendenti che operano in campo scientifico per lo sviluppo di modelli sperimentali e partecipati di governance e government dell'innovazione biotecnologica. Per la gestione del Fondo è prevista una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per l'anno 2008.

178. A decorrere dall'anno 2008, al fine di favorire il dialogo tra scienza e società e di promuovere lo sviluppo della ricerca e della formazione avanzata, nel rispetto del principio di precauzione applicato al campo delle biotecnologie, è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la

promozione della ricerca e della formazione avanzata nel campo delle biotecnologie», presso il Ministero dell'università e della ricerca. Il Fondo può essere gestito anche in convenzione con fondazioni e istituti indipendenti. Per la gestione del Fondo è prevista una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro per l'anno 2008.

179. Per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, sono autorizzati contributi quindicennali di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 25 milioni di euro per l'anno 2009 e di 25 milioni di euro per l'anno 2010, da erogare alle imprese nazionali ai sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

180. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è autorizzata la spesa di euro 318 milioni per l'anno 2008, di euro 468 milioni per l'anno 2009, di euro 918 milioni per l'anno 2010 e di euro 1.100 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

181. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 23

dicembre 2005, n. 266, sono autorizzati contributi quindicennali di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 25 milioni di euro per l'anno 2009 e di 25 milioni di euro per l'anno 2010, da erogare alle imprese nazionali ai sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

182. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 847, dopo le parole: «da piccole e medie imprese» sono aggiunte le seguenti: «e per sostenere la creazione di nuove imprese femminili ed il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili».

183. Al fine di sostenere le iniziative di imprenditoria femminile, le risorse derivanti da revocche a valere sugli incentivi concessi ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 215, e successive modificazioni, sono iscritte all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al capitolo 7445 «Fondo per la competitività», piano di gestione 18, e al capitolo 7480 «Fondo rotativo per le imprese» piano di gestione 05, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

184. Al comma 842 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e turistiche».

185. Il Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, istituito dall'articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, ha personalità giuridica di diritto pubblico e continua a svolgere la propria attività presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per agevolare l'esecuzione tecnica dei progetti di cooperazione a favore dei Paesi in via di sviluppo, d'intesa con il Ministero degli affari esteri.

186. Il Comitato di cui al comma 185 è dotato di un fondo comune, unico ed indivisibile, attraverso cui esercita autonomamente ed in via esclusiva le sue attribuzioni istituzionali. La gestione patrimoniale e finanziaria del Comitato è disciplinata da un regolamento di contabilità approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Comitato. Il fondo comune è costituito da contributi volontari degli aderenti o di terzi, donazioni, lasciti, ero-

Continua a pag. 48

le rispettive discipline entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida, decorsi i quali si applicano le linee guida nazionali.

Il comma 159 specifica che per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili la dimostrazione di avere concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa ai fini del rispetto del termine di inizio dei lavori è fornita anche con la prova di avere svolto le attività previste dal terzo periodo del comma 1 dell'art. 15, dlgs 79/99 così come introdotto dall'art. 1, c. 75, legge 239/04.

Il comma 160 prevede che quando la domanda di autorizzazione unica per le opere di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 è presentata da una amministrazione aggiudicatrice, ai sensi del comma 25 dell'art. 3 del d.lgs. n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici), le conseguenti attività sono soggette alla disciplina del medesimo codice.

Commi 162-163

nell'intento del legislatore, sono volti a incrementare l'efficienza e il risparmio energetico.

Il comma 162, istituisce a decorrere dall'anno 2008 un fondo per il risparmio e l'efficienza energetica presso lo stato di previsione del ministero dell'economia con una dotazione pari ad 1 mln euro.

In particolare, il Fondo viene istituito con la specifica finalità di finanziare campagne informative concernenti la riduzione dei

consumi energetici (i cui criteri verranno definiti con successivo decreto interministeriale) con particolare riferimento a:

- progressiva e totale sostituzione delle lampadine ad incandescenza con quelle a basso consumo;
- avvio di misure volte a garantire il miglioramento dell'efficienza dell'illuminazione pubblica;
- sensibilizzazione degli utenti in merito allo spegnimento degli elettrodomestici dotati di funzione stand-by quando non utilizzati (si segnala che la disposizione non fissa i termini per l'adozione del decreto interministeriale di attuazione).

La disposizione prevede, poi, dal 1° gennaio 2010, il divieto di commercializzazione di tutti gli elettrodomestici appartenenti a classi energetiche inferiori alla classe A e di motori elettrici appartenenti alla classe 3 anche posti all'interno di apparati.

Il comma 163, infine, introduce il divieto, dal 1° gennaio 2011, di importare, distribuire e vendere lampadine ad incandescenza nonché elettrodomestici privi di dispositivo per l'interruzione completa del collegamento alla rete elettrica.

Il successivo c. 354, l. 296/2006 (finanziaria 2007), nella medesima ottica, prevedeva una deduzione dal reddito d'impresa pari al 36% dei costi sostenuti da soggetti esercenti l'attività d'impresa rientrante nel settore del commercio che svolgono interventi di efficienza energetica per l'illumi-

nazione entro il 31 dicembre 2008 tra i quali, in particolare, la sostituzione, negli ambienti interni, di apparecchi illuminanti con altri ad alta efficienza energetica, maggiore o uguale al 60% e la sostituzione, negli ambienti interni, di lampade ad incandescenza con lampade fluorescenti di classe A purché alloggiati in apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale al 60%.

Commi 164-166.

Essi dettano norme in materia di connessione agli impianti, acquisto e trasmissione dell'elettricità da fonti rinnovabili.

Il comma 164 prevede, qualora ne sia fatta richiesta, la connessione prioritaria alla rete elettrica degli impianti che utilizzano fonti rinnovabili, nel rispetto delle direttive impartite dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

Il comma 165 integra l'articolo 14, comma 2, del dlgs 387/03, n. 387 (aggiungendovi sei lettere, da f-bis) a f-septies), al fine di puntualizzare i contenuti delle direttive che l'autorità per l'energia elettrica e il gas è chiamata ad adottare per definire le condizioni tecniche ed economiche per la connessione alla rete di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Il comma 166 delega il ministro s.e. ad emanare, con proprio decreto, misure e linee di indirizzo tese a promuovere e realizzare gli adeguamenti della rete elettrica ul-

teriori che risultassero necessari per la connessione ed il dispacciamento dell'energia elettrica generata con impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Commi 167-172

Tale disposizioni regolano le funzioni di stato e regioni in materia di fonti rinnovabili. Il comma 167 prevede che il ministro s.e. d'intesa con la Conferenza di regioni e province, entro 90 giorni, stabilisca con proprio decreto la ripartizione della quota minima di incremento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'obiettivo del 25% del consumo interno lordo entro il 2012, e dei successivi aggiornamenti proposti dall'Ue.

Il comma 168 stabilisce che entro i novanta giorni successivi al decreto previsto dal comma 1, le regioni e le province adeguino i propri piani o programmi in materia di promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica negli usi finali o, in assenza di tali piani o programmi, provvedano a definirli, e adottino le iniziative di propria competenza per concorrere al raggiungimento dell'obiettivo minimo fissato di cui al comma 167.

In base al comma 169 ogni due anni, dopo l'entrata in vigore delle norme di cui ai commi da 167 a 172, il predetto ministro verifica per ogni regione le misure adottate, gli interventi in corso, quelli autorizzati, quelli proposti, i risultati ottenuti al fi-

Segue da pag. 47

gazioni conseguenti a stanziamenti deliberati dallo Stato, dagli enti territoriali e da altri enti pubblici o privati, da beni e da somme di danaro o crediti che il Comitato ha il diritto di acquisire a qualsiasi titolo secondo le vigenti disposizioni di legge. Rientrano anche nel fondo contributi di qualunque natura erogati da organismi nazionali od internazionali, governativi o non governativi, ed ogni altro provento derivante dall'attività del Comitato.

187. In favore del Comitato di cui al comma 185 è autorizzata per ciascuno degli anni 2008 e 2009 la spesa di 1 milione di euro da destinare al suo funzionamento.

188. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa è autorizzata a rinegoziare i mutui accesi entro il 31 dicembre 2004, ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, rideterminandone la durata complessiva del rimborso. Tale durata non può comunque superare i quindici anni a decorrere dalla data di scadenza della prima rata, comprensiva del capitale, del piano di rimborso originario. Al mutuo rinegoziato si applica il tasso di riferimento della Commissione europea vigente alla data della rinegoziazione. Gli eventuali aumenti del costo degli interessi conseguenti all'allunga-

mento e alla rinegoziazione del mutuo sono a carico dei singoli beneficiari delle agevolazioni di cui al predetto decreto-legge n. 786 del 1985.

189. Alle imprese ammesse alle agevolazioni di cui al comma 188 si applicano, se più favorevoli, le disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, ed ai relativi regolamenti di attuazione.

190. Per l'attuazione dei commi 188 e 189 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

191. Al comma 6, lettera b), dell'articolo 8-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, le parole: «richieste entro quarantotto mesi dalla data di avvio dell'istruttoria» sono sostituite dalle seguenti: «Per i patti ed i contratti in essere alla data del 31 dicembre 2007, le relative richieste di rimodulazione possono essere presentate entro il 31 dicembre 2008».

192. All'articolo 23 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole: «Per le opere di infrastrutturazione del polo di ricerca e di attività industriali» sono sostituite dalle seguenti: «Per le opere di insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell'ambito del polo di ricerca e di attività industriali».

193. Allo scopo di favorire la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale, definendo e attuando adeguate strategie per la destagionalizzazione dei flussi turistici, anche ai fini della valorizzazione delle aree sottoutilizzate del Paese, con appositi decreti, di natura non regolamentare, del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite:

a) le tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche rispetto a cui vi è necessità di individuare caratteristiche simili e omogenee su tutto il territorio nazionale tenuto conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali;

b) le modalità di impiego delle risorse di cui all'articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, per l'erogazione di «buonivacanza» da destinare a interventi di solidarietà in favore delle fasce sociali più deboli, anche per la soddisfazione delle esigenze di destagionalizzazione dei flussi turistici nei settori del turismo balneare, montano e termale.

194. Al fine di incentivare lo sviluppo strategico integrato del prodotto turistico nazionale mediante la promozione di economie di scala e il contenimento dei costi di gestione delle imprese del settore, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite, nel rispetto delle competenze regionali, le procedure acceleratorie e di semplificazione volte a favorire sia l'aumento dei flussi turistici sia la nascita di nuove imprese del settore. Tali procedure devono privilegiare le azioni finalizzate, tra l'altro, alla razionalizzazione e alla riduzione degli adempimenti a carico delle imprese e dei termini di durata dei procedimenti, nonché a definire specifici moduli procedurali idonei a contestualizzare l'esercizio dei poteri pubblici.

195. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi delle risorse umane, strutturali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, provvede ad assicurare il supporto tecnico-specialistico in favore dei soggetti naziona-

li e internazionali che intendono promuovere progetti di investimento volti a incrementare e a qualificare il prodotto turistico nazionale, attivando le procedure di cui al comma 194.

196. Ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rende noto al pubblico il proprio «ufficio prezzi», che riceve segnalazioni e verifica le dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi di beni e servizi praticati ai consumatori finali.

197. Lo svolgimento delle attività di verifica di cui al comma 196 può essere disciplinato da convenzioni non onerose stipulate fra le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i comuni e gli altri enti interessati e la prefettura-ufficio territoriale del Governo, che individuano anche le modalità di rilevazione e di messa a disposizione dei consumatori, anche in forma comparata, delle tariffe e dei prezzi rilevati.

198. Ai fini del comma 197, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, può disciplinare, d'intesa con l'Unioncamere, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e i Ministeri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno e dell'economia e delle finanze, la convenzione tipo e le procedure standard.

199. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Garante per la sorveglianza dei prezzi, che sovrintende alla tenuta ed elaborazione delle informazioni richieste agli «uffici prezzi» delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 196, all'ISTAT, ai competenti uffici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché, quanto ai servizi di pubblica utilità, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, nonché

a renderle note anche in forma comparata e telematica, avvalendosi del «Portale delle imprese», gestito in rete, nell'ambito delle proprie risorse dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che svolge servizio unicamente informativo e assume il nome di «Portale delle imprese, dei consumatori e dei prezzi».

200. Il Garante di cui al comma 199 è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, tra i dirigenti di prima fascia del Ministero dello sviluppo economico, si avvale per il proprio funzionamento delle strutture del medesimo Ministero, svolge i compiti di cui ai commi da 196 a 203 senza compenso e mantenendo le proprie funzioni. L'incarico ha la durata di tre anni.

201. Il Garante di cui al comma 199 riferisce le dinamiche e le eventuali anomalie dei prezzi, rilevate ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 196 a 203, al Ministro dello sviluppo economico, che provvede, ove necessario, alla formulazione di segnalazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e di proposte normative.

202. Le informazioni riferite ai prezzi al consumo, anche nominative, sono in ogni caso sottratte alla disciplina di tutela in materia di riservatezza dei dati personali.

203. Alle attività svolte ai sensi dei commi da 196 al presente comma le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fanno fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione dei commi da 196 al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

204. Per il completamento degli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, è autorizzata la spesa di 6

Commenti

ne del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 167, e ne dà comunicazione con relazione al parlamento.

Il comma 170 prevede che in caso di inadempienza dell'impegno delle regioni relativamente a quanto previsto al comma 168, ovvero nel caso di provvedimenti delle medesime regioni ostativi al raggiungimento dell'obiettivo di pertinenza di cui al comma 167, il governo invia un motivato richiamo a provvedere e quindi, in caso di ulteriore inadempienza entro sei mesi dall'invio del richiamo, esercita il potere sostitutivo entro i successivi sei mesi, con le modalità di cui all'art. 8 della l. 131/03.

Il comma 171 prevede che le regioni promuovono il coinvolgimento delle province e dei comuni nelle iniziative per il raggiungimento dell'obiettivo di incremento delle fonti energetiche rinnovabili nei rispettivi territori.

Il comma 172 prevede che con accordi di programma, il ministero s.e. altri ministeri interessati e le regioni, promuovano lo sviluppo delle imprese e delle attività per la produzione di impianti, apparecchi, interventi per le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese avvalendosi in particolare delle risorse del Qsn per il 2007-2013.

Commi 173-174

Le norme in esame recano disposizioni concernenti gli impianti fotovoltaici a cui «soggetti responsabili» sono gli enti locali (ovvero coloro che hanno diritto, nel rispetto delle disposizioni del decreto stesso, a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti).

In particolare il c. 173 prevede che i suddetti impianti fotovoltaici rientrino ex lege nella tipologia di impianti fotovoltaici con integrazione architettonica, di cui alla lettera b3) dell'art. 2 del d.m. 19 febbraio 2007, nell'ambito delle disponibilità indicate dall'art. 12 del d.m. ai fini dell'applicazione delle tariffe incentivanti ventennali fissate dall'art. 6 dello stesso decreto.

Il comma 174 prevede che l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali venga rilasciata (qualora sia necessaria ai sensi della vigente legislazione e in relazione alle caratteristiche e all'ubicazione dell'impianto) a seguito del procedimento unico disciplinato dal c. 4 dell'art. 12 del d.lgs 387/03 per il complesso degli impianti.

In proposito, va rilevato che la portata innovativa della disposizione sembrerebbe identificarsi nella previsione di un'autorizzazione unica «per il complesso degli impianti», dunque per una pluralità di impianti, ipoteticamente anche ubicati in po-

sti diversi.

Comma 175

Il comma novella l'art. 46-bis del d.l. 159/07 (d.l. collegato alla manovra), come modificato dalla relativa legge di conversione, concernente il settore della distribuzione del gas (disposizione volta a promuovere lo svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas).

Si segnala che sul comma 175 è intervenuta, con una segnalazione (AS 427 del 13/11/2007) al parlamento e al governo, l'autorità garante della concorrenza e del mercato, la quale evidenzia, con particolare riferimento alla proroga del periodo transitorio e alla definizione dei criteri di gara, che la norma non appare in grado di rispondere agli obiettivi pro-concorrenziali e a contrastare significativamente «i deludenti esiti delle gare finora svolte».

Le modifiche all'art. 46-bis d.l. 159/1997 previste dalla disposizione in esame sono le seguenti.

Il punto a) sostituisce il c. 3 dell'art. 46-bis del d.l. 159/07.

Il nuovo comma 3 dispone che la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione sia bandita per ciascun bacino ottimale di utenza entro due anni dall'individuazione del relativo ambito territoriale, che deve av-

venire entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Il punto b) modifica il c. 4 dell'art. 46-bis del d.l. 159/2007 in relazione alla nuova formulazione del comma 3, prevedendo la facoltà per i comuni interessati dalle nuove gare di cui al comma 3 di incrementare, a decorrere dal 1° gennaio 2008, il canone delle concessioni di distribuzione, solo ove minore e fino al nuovo affidamento, fino al 10% del vincolo dei ricavi di distribuzione di cui alla delibera dell'autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000 n. 237 e successive modifiche e integrazioni.

Il punto c) introduce un comma aggiuntivo (il 4-bis) al citato articolo 46-bis secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2008, alle gare di cui al comma 1 del medesimo decreto si applicano, oltre alle disposizioni di cui all'art. 15, c. 10, del d.lgs 164/00 (che disciplina il regime transitorio nell'attività di distribuzione), anche le disposizioni di cui all'art. 113, c. 15-quater, d.lgs 267/00, che si intendono estese a tutti i servizi pubblici locali a rete.

Comma 176

Il comma in esame prevede l'istituzione di un fondo per la Piattaforma italiana per lo sviluppo dell'idrogeno e delle celle a combustibile, con una dotazione di 10 mln di

milioni di euro per l'anno 2008 e di 14 milioni di euro per l'anno 2009.

205. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2008, di 21 milioni di euro per l'anno 2009 e di 25 milioni di euro per l'anno 2010.

206. Per il completamento degli interventi previsti dall'articolo 4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, in applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativo al meccanismo di difesa temporaneo della cantieristica europea dal dumping dei Paesi asiatici, è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008. Le modalità di concessione del contributo sono quelle previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2004.

207. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, l'efficacia del comma 206 è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea, nonché alle condizioni o limitazioni eventualmente imposte dalla stessa nella relativa decisione di autorizzazione.

208. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, e successive modificazioni, è ridotta di 15 milioni di euro per l'anno 2008.

209. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, è integrato di 4 milioni di euro per l'anno 2008.

210. A decorrere dal 1° gennaio 2008, è istituito, presso il Ministero dei trasporti, un fondo destinato a interventi volti a migliorare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni in atmosfera delle navi passeggeri in navigazione e in porto oltre quanto previsto dalla normativa vigente. La

dotazione iniziale di tale fondo è pari a 1 milione di euro per l'anno 2008 ed a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

211. Il fondo di cui al comma 210 ha la funzione di provvedere all'erogazione di un contributo per attività di ricerca e definizione degli opportuni standard di efficienza energetica e ambientale alla luce delle tecnologie innovative disponibili, per l'individuazione degli impedimenti burocratici, logistici e organizzativi che riducono l'efficienza energetica e incrementano le emissioni del trasporto marittimo, per campagne informative sul trasporto marittimo sostenibile, sulle opportunità tecnologiche praticabili e sulle migliori pratiche riguardanti soluzioni già attuate, nonché per favorire gli investimenti e compensare i maggiori oneri operativi derivanti da interventi strutturali e impiantistici, componenti e sistemi, ivi inclusi i sistemi di gestione e controllo, i trattamenti autoleviganti e antivegetativi di carena che consentono una maggior efficienza energetica della nave in rapporto alla sua capacità di trasporto o alla riduzione delle emissioni in atmosfera, in navigazione e in porto, oltre quanto previsto dalla vigente normativa internazionale e comunitaria.

212. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stabilisce, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli indici e gli standard energetici e ambientali necessari per conseguire le finalità di cui ai commi 210 e 211, ivi incluse le modalità di verifica e certificazione da parte dell'ente tecnico, da definire in coerenza con la normativa internazionale e comunitaria, graduando la decorrenza del beneficio e l'entità del medesimo in funzione dei miglioramenti di efficienza energetica e ambientale ottenuti con gli interventi adottati.

213. Il Ministro dei trasporti, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità con la normativa comunitaria in materia, i criteri di attribuzione dei benefici di cui ai commi da 210 a 212, nei limiti della disponibilità di cui al comma 210. Il contributo non può superare il 30 per cento degli investimenti ammissibili per il raggiungimento degli standard ambientali ed il 40 per cento degli investimenti ammissibili per il raggiungimento degli standard energetici, con l'eccezione delle attività per studi, ricerche e campagne informative, nonché per gli impianti terra-nave dedicati alla fornitura e all'utilizzo della corrente di terra, per le quali viene riconosciuto fino al 100 per cento dei costi di investimento e dei costi operativi.

214. L'efficacia dei decreti previsti dai commi 212 e 213 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.

215. Il Ministero dei trasporti promuove la realizzazione di accordi con le autorità portuali e i fornitori di energia elettrica per l'approvvigionamento di elettricità alle navi a prezzi convenzionati e compatibili con le attuali modalità di approvvigionamento in porto.

216. All'articolo 155, comma 1, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «in traffico internazionale» sono soppresse.

217. All'articolo 56, comma 1, secondo periodo, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «della predetta sezione I» sono inserite le seguenti: «e del capo VI del titolo II».

218. Le disposizioni di cui all'ar-

ticolo 102, commi 1, 2, 3 e 7, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, non si applicano ai beni mobili registrati con costo ammortizzabile ai fini fiscali in un periodo non inferiore a dieci anni, la cui utilizzazione richiede un equipaggio di almeno sei persone, qualora siano concessi in locazione finanziaria con obbligo di acquisto, da un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) o da una società per azioni o a responsabilità limitata per le quali sia stata esercitata l'opzione prevista dall'articolo 115, comma 4, del predetto testo unico, ad un'impresa che li destini all'esercizio della propria attività abituale.

219. Le quote di ammortamento sono deducibili dal reddito del concedente in misura non superiore al 35 per cento del costo in ciascun periodo di imposta e, anteriormente alla entrata in funzione del bene, in misura comune non superiore all'ammontare dei corrispettivi pagati in ciascun esercizio al costruttore. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative del comma 218 anche al fine di assicurare che la riduzione delle entrate per il bilancio dello Stato non superi complessivamente la somma di 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

220. L'efficacia del comma 218 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero dei trasporti provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea.

221. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefici per le imprese di cabotaggio marittimo di cui all'articolo 34-sexies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo

2006, n. 80, sono prorogati per l'anno 2008.

222. Le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 65, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, e successive modificazioni, sono mantenute nel conto residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'ammontare di 25 milioni di euro per l'anno 2008.

223. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2008 e di 15 milioni di euro per l'anno 2009.

224. Ai fini della realizzazione delle tratte del Sistema «Alta Velocità/Alta Capacità» ricompresso nella Rete transeuropea di trasporto (TEN-T), come definita dalla decisione n. 884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'economia e delle finanze, è determinato l'ammontare della quota del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2000, e successive modificazioni, che concorre alla copertura dei costi d'investimento del suddetto Sistema fino alla copertura completa del costo dell'opera; con lo stesso provvedimento sono definiti i criteri e le modalità attuativi.

225. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488,

Continua a pag. 50

euro per il 2008.

La finalità principale della disposizione è di garantire lo sviluppo e la continuità della ricerca sull'idrogeno, favorendo le applicazioni trasportistiche dell'idrogeno prodotto con l'impiego di fonti rinnovabili.

Commi 177-178

Istituiscono, presso il ministero delle politiche agricole, un fondo per promuovere le filiere produttive agricole esenti da organismi geneticamente modificati (comma 177) e presso il ministero dell'università e ricerca un fondo per la ricerca in materia di biotecnologie (comma 178).

Il comma 177 istituisce presso il ministero delle politiche agricole il «fondo per la promozione di azioni positive in favore di filiere produttive agricole esenti da contaminazioni da organismi geneticamente modificati-ogm», con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per l'anno 2008.

Il comma 178 istituisce presso il ministero dell'università un «fondo per la promozione della ricerca e della formazione avanzata nel campo delle biotecnologie», con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro per l'anno 2008.

Commi 179-181

Fondi in arrivo per la partecipazione a programmi europei ad alto contenuto tec-

nologico nei settori aeronautico, navale e terrestre. Si tratta di 70 milioni di euro per il triennio 2008-2010 che andranno a finanziare le imprese nazionali partecipanti a programmi in collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici, nonché per la realizzazione da parte di imprese italiane, anche eventualmente nell'ambito di collaborazioni internazionali, di progetti e programmi ad elevato contenuto tecnologico nei settori aeronautico e spaziale e nel settore dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale. Per garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea, vengono inoltre stanziati 318 milioni di euro per il 2008, 468 milioni per il 2009, 918 milioni per il 2010 e 1.100 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012. Altri 70 milioni di euro nel triennio 2008-2010 finanzieranno il programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative.

Commi 182-183

Sarà data priorità al sostegno della crea-

zione di nuove imprese femminili ed al consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili nell'accesso al Fondo per la finanza d'impresa, istituito dalla Finanziaria 2007. La priorità sarà concessa con riferimento alle operazioni di partecipazione al capitale di rischio e si affianca alle priorità per l'alta tecnologia, le PMI e le aree depresse. I fondi derivanti dalle revoke relative a progetti finanziati a valere sulla Legge 215/1992 saranno assegnate direttamente al Fondo per la competitività e al Fondo rotativo per le imprese al fine di essere riutilizzate dal Ministero dello Sviluppo Economico per sostenere le iniziative di imprenditoria femminile.

Comma 184

I progetti di innovazione industriale (PII), il nuovo strumento di politica per le imprese, saranno rivolti anche al turismo. In particolare, uno specifico PII sarà dedicato alle tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e turistiche.

Commi 185-187

Un milione di euro all'anno per il 2008 e il 2009 garantiranno il funzionamento del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, costituito nel 2006 come continuazione del Comitato nazionale italiano per il 2005 - anno internazionale

del Microcredito. La sua nascita era avvenuta come previsto dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nelle risoluzioni 53/197 e 58/221, per consentire lo sviluppo del programma di microfinanza, al fine di incentivare la costituzione di microimprese, anche nel settore agricolo. Il Comitato, personalità giuridica di diritto pubblico, viene trasferito dal Ministero degli Affari Esteri alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con diversi obiettivi tutti finalizzati alla promozione del microcredito, con particolare attenzione ai Paesi in Via di Sviluppo. In particolare persegue la promozione e sostegno di programmi di microcredito e microfinanza, la costituzione di un network di interlocutori attivi nel settore della microfinanza, il coinvolgimento del settore privato e del sistema finanziario, la definizione di meccanismi di supervisione e controllo dei programmi di microfinanza, la programmazione di incontri e conferenze, la definizione di azioni utili a diffondere i valori della microfinanza e del sostegno alla povertà estrema presso le scuole ed i centri giovanili, l'organizzazione di «awards» nazionali per micro-imprenditori e «providers» innovativi di microfinanza. Maggiori informazioni sull'attività del Comitato possono essere reperite su <http://www.microcredito-italia.net>.

Segue da pag. 49

relativi all'anno 2007, è autorizzata un'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2008.

226. Al fondo istituito dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è assegnata la somma di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

227. Le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi, in possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e professionale, ed iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi, sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore ad Euro 3, di altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto per conto di terzi, oppure di aver acquisito ed immatricolato, singolarmente o in forma associata, veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 3 e aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a ottanta tonnellate.

228. Le annualità relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, sono ridotte di 56.368.535 euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2012, e di 4.722.845 euro per il 2013.

229. Le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e successive modificazioni, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'ammontare di euro 452.311.525 nell'anno 2008.

230. Gli oneri previsti dalla tabella E, allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, sono ridotti di 5 milioni di euro per il 2008, di 7 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010.

231. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 2001, n. 51, è ridotta della somma di 713.000 euro a decor-

rere dal 2008.

232. Al fine di consentire la piena operatività degli incentivi alle imprese di autotrasporto, di cui al decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, volti a spostare quote rilevanti di traffico pesante dalla modalità stradale a quella marittima, è autorizzata la spesa di 77 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

233. L'autorizzazione di spesa relativa al limite di impegno quindicennale disposto dall'articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è soppressa.

234. Per interventi necessari a fronteggiare i problemi di mobilità e sicurezza derivanti dai programmati lavori di ammodernamento dell'autostrada A3 nel tratto Gioia Tauro - Reggio Calabria e per migliorare la qualità del servizio di trasporto e di sicurezza nello Stretto di Messina è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 22 milioni di euro per l'anno 2009 e di 7 milioni di euro per l'anno 2010, da destinare ad interventi infrastrutturali nella misura del 50 per cento.

235. La programmazione degli interventi di cui al comma 234 e la ripartizione delle relative risorse sono approvate con uno o più decreti del Ministro dei trasporti e, per gli interventi infrastrutturali, del Ministro delle infrastrutture.

236. A valere sulle risorse assegnate dal Ministero dei trasporti all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, sono individuati, con decreto del Ministro dei trasporti, gli interventi necessari:

a) per il potenziamento e la sicurezza dell'aeroporto di Reggio Calabria, per assicurare la continuità territoriale da e per tale ae-

roporto nonché per la continuità territoriale dell'Isola d'Elba, per un importo massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008;

b) per incentivare il trasporto delle merci per via aerea da e per gli aeroporti siciliani, per un importo massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

237. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, prosegue per un ulteriore biennio, secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21, nonché al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340, e al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 2005, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse finanziarie stanziata per il triennio 2004-2006 effettivamente disponibili rivenienti dalle operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 38 della citata legge n. 166 del 2002.

238. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340, prosegue per un ulteriore triennio, secondo quanto disposto dal comma 239.

239. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per le politiche europee, definisce, con proprio decreto, condizioni e modalità operative per l'attuazione di quanto previsto ai commi 237 e 238. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma decorre il periodo di attuazione delle misure di cui ai medesimi commi 237 e 238.

240. Le somme del fondo istituito dal comma 6 dell'articolo 38 della legge n. 166 del 2002, che residuano dall'attuazione, nel triennio 2004-2006, delle misure di cui al medesimo articolo sono utilizzate ai fini di quanto disposto dal comma 237.

241. L'attuazione delle disposi-

zioni di cui all'articolo 38, comma 7, della legge n. 166 del 2002 prosegue per un ulteriore triennio, secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21, nonché agli articoli 14 e 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21, nonché agli articoli 14 e 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340, per quanto compatibili con le disposizioni di cui ai commi da 228 a 242.

242. Il triennio di cui al comma 241 decorre dalla data di sottoscrizione degli accordi di programma di cui all'articolo 38, comma 7, della legge n. 166 del 2002.

243. Per l'attuazione di quanto disposto ai commi 238 e 241 sul Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti di cui al comma 6 dell'articolo 38 della legge n. 166 del 2002, istituito nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010. A valere sulle risorse di cui al presente comma, l'importo di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 è destinato all'attuazione di quanto disposto al comma 238. Le risorse restanti sono destinate in via prioritaria al finanziamento di accordi di programma di cui all'articolo 38, comma 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, aventi ad oggetto lo sviluppo del trasporto combinato sulla linea storica Torino-Lione, ai fini del riequilibrio modale.

244. Per il completamento e l'implementazione della rete immateriale degli interporti finalizzata al potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale, è autorizzato un contributo di 5 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010.

245. Al fine di ottimizzare i flussi nei nodi del sistema logistico nazionale, gli interventi previsti dal comma 1044 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

sono rifinanziati nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2009 e 2 milioni di euro per l'anno 2010.

246. Il contributo, previsto all'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dovrà essere utilizzato, prioritariamente, ai fini della riduzione del cofinanziamento nel limite del 35 per cento del contributo statale previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 18T del 20 giugno 2005 e dalla conseguente convenzione in essere tra il Ministero dei trasporti e la UIRnet S.p.A., stipulata in data 21 dicembre 2006.

247. Al fine di implementare le azioni tese ad accrescere la sicurezza stradale e dare attuazione alle azioni previste dal Piano nazionale della sicurezza stradale mediante azioni mirate e sinergiche volte a rafforzare i controlli su strada anche attraverso l'implementazione di idonee attrezzature tecniche funzionali all'aumento dei controlli stradali, intensificare l'attività ispettiva e le verifiche previste dal codice della strada, dotare gli uffici ed il personale preposto ad attività di sicurezza stradale degli opportuni strumenti per l'esercizio delle attività istituzionali, ivi compresa la formazione, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2008, di 25 milioni di euro per l'anno 2009, di 30 milioni di euro per l'anno 2010, di 49 milioni di euro per l'anno 2011, di 56 milioni di euro per l'anno 2012 e di 4 milioni di euro per l'anno 2013.

248. Per il proseguimento degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1038, della citata legge n. 296 del 2006, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 15 milioni di euro per l'anno 2010.

249. Il capitale sociale delle Ferrovie della Calabria S.r.l., delle ferrovie Apulo Lucane S.r.l., delle ferrovie del Sud-Est S.r.l. è aumentato nel 2008 rispettivamente di 10 milioni di euro per una spesa complessiva di 30 milioni di euro.

250. Al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi di risparmio energetico e di riduzione

Commenti

Commi 188-190

Più respiro alle aziende finanziate con gli incentivi all'autoimprenditorialità per la restituzione dei mutui agevolati. La norma consente all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa (ex Sviluppo Italia Spa), ente gestore dell'agevolazione, di rinegoziare i mutui accessi entro il 31 dicembre 2004 in favore delle imprese agevolate grazie agli incentivi per l'autoimprenditorialità, fra cui il più recente dispositivo previsto dal titolo I del Decreto Legislativo 185 del 21 aprile 2000. L'ente gestore potrà quindi rideterminare la durata complessiva del rimborso qualora l'impresa beneficiaria sia in difficoltà nel pagamento delle rate di restituzione del finanziamento. La durata non potrà comunque superare i 15 anni a decorrere dalla scadenza della prima rata in base al piano di rimborso iniziale. La ridefinizione del mutuo terrà conto del tasso di riferimento della Commissione Europea in vigore al momento della rinegoziazione, considerando comunque che eventuali maggiori costi derivanti da tale operazione saranno interamente a carico dell'impresa beneficiaria. Altro aspetto interessante riguarda le imprese agevolate

con gli strumenti agevolati per l'autoimprenditorialità precedenti a quello istituito con il Decreto Legislativo del 2000; queste imprese potranno infatti optare, qualora più favorevoli, alle condizioni previste dalle modalità di attuazione del titolo I del Dlg. 185/2000. Lo stanziamento per l'applicazione delle novità sull'autoimprenditorialità sarà pari a 3 milioni di euro, in tre parti uguali per ciascun anno dal 2008 al 2010.

Comma 191

I soggetti responsabili dei patti territoriali e contratti d'area in essere alla data del 31 dicembre 2007 potranno richiedere la rimodulazione delle risorse fino al 31 dicembre 2008, vedendosi così assegnate le risorse risultanti disponibili a seguito di rinuncia delle imprese ovvero dei provvedimenti di revoca delle agevolazioni. La norma allunga i tempi rispetto alla Legge 127/2007 che aveva fissato la scadenza per la richiesta ai 48 mesi dall'avvio dell'istruttoria.

Comma 192

La spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007, già autorizzata dalla Legge 222/2007

per le opere di infrastrutturazione del polo di ricerca e di attività industriali, da realizzarsi nell'area di Erzelli nel comune di Genova, viene specificatamente attribuita alle opere di insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria sempre nell'ambito del polo di ricerca e di attività industriali.

Comma 193

La norma stabilisce che un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sarà chiamato a fissare le modalità per utilizzare le risorse del Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico, istituito dalla Legge 135/2000 presso il Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di erogare appositi «Buoni vacanza» da assegnare alle fasce deboli della società per le attività turistiche. Oltre a questo, saranno emanati ulteriori decreti che dovranno definire una gamma di servizi che le imprese turistiche saranno chiamate a fornire alla clientela con lo scopo di rendere omogenee e similari le caratteristiche del servizio su tutto il territorio nazionale, tenendo comunque in considerazione le specifiche esigenze territoriali. La norma si pone l'obiettivo di favorire la destagionalizza-

zione dei flussi turistici, anche ai fini della valorizzazione delle aree sottoutilizzate del Paese, nei settori del turismo balneare, montano e termale. Le norme saranno emanate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Commi 194-195

Sono in arrivo provvedimenti per ridurre la burocrazia a carico delle imprese turistiche. La norma prevede di attivare azioni finalizzate alla razionalizzazione e all'abbattimento degli adempimenti amministrativi che gravano sulle imprese anche in termini di taglio della tempistica necessaria per le procedure. Inoltre saranno definiti specifici moduli procedurali idonei a contestualizzare l'esercizio dei poteri pubblici. L'obiettivo è quello di incentivare la crescita del prodotto turistico nazionale puntando a ridurre sensibilmente i costi di gestione a carico delle imprese turistiche e promuovendo le economie di scala. Attraverso appositi regolamenti in materia saranno definite le procedure acceleratorie e di semplificazione volte a favorire sia l'aumento dei flussi turistici sia la nascita di nuove imprese del settore. Oltre a questo,

delle emissioni inquinanti è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010, in favore di Trenitalia s.p.a. e di società del gruppo, per l'avvio di un programma finalizzato alla realizzazione di interventi volti alla rimotorizzazione, in conformità alla direttiva 2004/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, delle automotrici con motori diesel ancora utilizzate per il trasporto regionale su linee non elettrificate, in modo da conseguire, a regime, un risparmio energetico netto quantificabile in 233 milioni di euro, nonché una riduzione delle emissioni inquinanti di oltre 40.000 tonnellate.

251. È istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma, al fine di determinare la migliore efficacia ed efficienza delle comunicazioni ferroviarie tra l'Abruzzo e la città di Roma, per il quale è autorizzata la spesa di 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, con vincolo di destinazione per la tratta Avezzano-Roma.

252. Per consentire il finanziamento dei servizi pubblici ferroviari di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza è autorizzata la spesa di 104 milioni di euro per l'anno 2008. Conseguentemente:

a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, è ridotta per l'anno 2008 di 14 milioni di euro;

b) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, è ridotta per l'anno 2008 di 13 milioni di euro;

c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta per l'anno 2008 di 7 milioni di euro.

253. Il Ministero dei trasporti,

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, conclude un'indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza, volta a determinare la possibilità di assicurare l'equilibrio tra costi e ricavi dei servizi, nonché le eventuali azioni di miglioramento dell'efficienza. Il servizio sulle relazioni che presentano o sono in grado di raggiungere l'equilibrio economico è assicurato in regime di liberalizzazione. Il CIPE, nei limiti delle risorse disponibili, sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, nell'ambito delle relazioni per le quali non è possibile raggiungere l'equilibrio economico, i servizi di utilità sociale, in termini di frequenza, copertura territoriale, qualità e tariffazione, e che sono mantenuti in esercizio tramite l'affidamento di contratti di servizio pubblico.

254. Nelle more della stipula di nuovi contratti di servizio pubblico tra il Ministero dei trasporti e la società Trenitalia s.p.a., il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla società le somme previste, per l'anno 2008, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, di cui alla vigente normativa comunitaria.

255. Per la progettazione e l'avvio, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, delle tratte delle linee metropolitane delle città di Bologna e di Torino, è autorizzato un contributo per ciascuna delle predette tratte di 10 milioni di euro per l'anno 2010. Per la realizzazione della tramvia di Firenze è autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2009.

256. Per la progettazione e l'avvio della realizzazione del passante grande di Bologna, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, è autorizzato un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2008 e di

4 milioni di euro per l'anno 2009.

257. Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, è autorizzata la concessione di contributi quindicennali di 99,6 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. A valere sulle risorse stanziata dai commi 257 e 258, per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono autorizzati contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere rispettivamente dall'anno 2008 e dall'anno 2009, e si procede ai sensi degli articoli 163 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. A valere sulle risorse stanziata dai commi 257 e 258, per la realizzazione delle opere accessorie agli interventi di cui all'articolo 1, comma 981, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzato un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 2 milioni di euro per l'anno 2009, e si procede ai sensi degli articoli 163 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

258. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per il programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, una quota fino a 50 milioni di euro è destinata alla prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1010, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da realizzare con le modalità di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64, anche modulando gli interventi in base alle esigenze accertate dal Ministero delle infrastrutture.

259. L'Autostrada Nogarà-Mare Adriatico e il collegamento dei sistemi tangenziali nelle tratte Peschiera del Garda/Verona e Verona/Padova, opere di competenza della regione Veneto, sono inseriti, ai soli fini dell'approvazione, nelle procedure previste dall'articolo 161 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

260. Per il completamento degli interventi relativi alla strada di grande comunicazione E 78 «due mari» Grosseto-Fano, prevista come opera strategica di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008.

261. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

262. Le quote dei limiti d'impegno, autorizzati dall'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successivi rifinanziamenti, decorrenti dall'anno 2006 non impegnate al 31 dicembre 2007, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti.

263. In aggiunta agli stanziamenti previsti dall'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata la spesa di 0,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 0,7 milioni di euro per quattordici anni a decorrere dal 2009, per l'organizzazione, l'impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel 2009.

264. La Cassa depositi e prestiti s.p.a. è autorizzata a costituire, presso la gestione separata, un apposito fondo, denominato Fondo di garanzia per le opere pubbliche (FGOP).

265. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 264 e le successive variazioni sono stabilite dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. a valere sulle risorse previste ai sensi dell'articolo 71, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

266. Il Fondo di cui al comma 264 è finalizzato al sostegno finanziario dei lavori, di competenza dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,

n. 326, da realizzare mediante:

a) contratti di concessione di cui all'articolo 53, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) contratti di concessione di costruzione e gestione o affidamento unitario a contraente generale di cui all'articolo 173 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

267. Il Fondo di cui al comma 264, al fine di ridurre le contribuzioni pubbliche a fondo perduto, presta garanzie, in favore dei soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione o nella gestione delle opere, volte ad assicurare il mantenimento del relativo equilibrio economico-finanziario.

268. La Cassa depositi e prestiti s.p.a., nel rispetto degli indirizzi fissati dal Ministro dell'economia e delle finanze nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fissa con proprio regolamento limiti, condizioni, modalità e caratteristiche della prestazione delle garanzie e dei relativi rimborsi, tenendo conto della redditività potenziale dell'opera e della decorrenza e durata della concessione o della gestione.

269. Dalle disposizioni di cui ai commi da 264 a 268 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

270. Sono abrogati i commi da 1 a 5 dell'articolo 71 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

271. In aggiunta agli stanziamenti previsti dall'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata la spesa annua di 0,4 milioni di euro per quattordici anni a decorrere dal 2008 per l'organizzazione, l'impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Campionati del mondo di nuoto di Roma nel 2009.

272. Per la realizzazione degli

Continua a pag. 52

viene affidato al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di fornire assistenza tecnica qualificata a soggetti nazionali ed internazionali per promuovere progetti di investimento volti a incrementare e a riqualificare il prodotto turistico nazionale. I regolamenti saranno adottati in sintonia con i pareri espressi dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e nel rispetto delle specifiche competenze regionali in materia.

Commi 196-203

Viene potenziata l'attività di controllo sull'andamento dei prezzi grazie all'istituzione della figura del Garante per la sorveglianza dei prezzi. Il Garante, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, sarà chiamato ad acquisire i dati provenienti dall'Ufficio prezzi in funzione presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che riceve segnalazioni e verifica le dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi di beni e servizi praticati ai consumatori finali. Nel caso in cui il Garante rilevi degli andamenti anomali dei prezzi, questi è tenuto a segnalare al

Ministro dello sviluppo economico, che provvede, ove necessario, alla formulazione di segnalazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e di proposte normative. Sempre per migliorare l'informazione al consumatore il «Portale delle imprese», che svolge servizio unicamente informativo, assumerà il nome di «Portale delle imprese, dei consumatori e dei prezzi» e fungerà da strumento di diffusione telematica al pubblico dei dati ricevuti dagli uffici prezzi, anche in forma comparata per facilitarne la lettura. Le informazioni riferite ai prezzi al consumo, anche nominative, non saranno oscurabili in virtù della normativa sulla privacy in quanto sono esplicitamente sottratte a tali disposizioni, evitando così il rischio che la legislazione sulla tutela in materia di riservatezza dei dati personali limiti in qualche modo la funzione divulgativa dei nuovi strumenti a tutela dei consumatori. Si tratta di un provvedimento a costo zero in quanto le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dovranno svolgere le funzioni disposte dalla nuova norma con i propri mezzi interni già a disposizione e la nuova figura del Garante per la sorveglianza dei prezzi sarà nominato tra i dirigenti di pri-

ma fascia del Ministero dello sviluppo economico e dovrà utilizzare le strutture già esistenti presso lo stesso Ministero, senza beneficiare di compensi aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per il proprio incarico, che avrà una durata triennale, e continuando a svolgere le proprie funzioni. La nomina avverrà con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Per quanto riguarda gli uffici prezzi delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, lo svolgimento delle attività di verifica sui prezzi potrà essere disciplinato da apposite convenzioni a «costo zero» da stipulare con i comuni, la prefettura-ufficio territoriale del Governo e gli altri enti interessati, individuando fra l'altro le modalità di rilevazione e di messa a disposizione dei consumatori, anche in forma comparata, delle tariffe e dei prezzi rilevati. La convenzione tipo e le procedure standard saranno disciplinate dalla Conferenza unificata delle regioni e autonomie locali, d'intesa con Unioncamere, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e i Ministeri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno e dell'economia e delle finanze.

Comma 204

Con 6 milioni di euro per il 2008 e 14 milioni nel 2009 saranno completati gli interventi di ultimazione di costruzioni navali.

Comma 205

Con 14 milioni di euro per il 2008, 21 milioni nel 2009 e 25 milioni nel 2010, saranno altresì completati gli interventi contributivi di finanziamento alle imprese amatoriali.

Comma 206

Per completare gli interventi relativi al meccanismo di difesa temporaneo della cantieristica europea dal dumping dei Paesi asiatici, via libera alla spesa di 10 milioni di euro per il 2008. Per le modalità di concessione di tali interventi si veda la disciplina recata dal Dm infrastrutture 2 febbraio 2004.

Comma 207

L'efficacia delle disposizioni recate dalla comma precedente è comunque subordinata all'approvazione preventiva della Commissione europea, nonché alle condizioni o

Segue da pag. 51

impianti sportivi e di servizio funzionali allo svolgimento dei campionati del mondo di ciclismo su pista del 2012 in provincia di Treviso è autorizzato un contributo quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dal 2008 quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che l'Associazione Ciclismo di Marca è autorizzata ad effettuare.

273. L'80 per cento del contributo quindicennale di cui al comma 272 è destinato alla realizzazione di un velodromo nel territorio della provincia di Treviso, diretto a consentire un adeguato allenamento degli atleti italiani sul territorio nazionale. Ai fini della definizione delle modalità di finanziamento e di realizzazione del velodromo e delle restanti infrastrutture funzionali allo svolgimento della manifestazione sportiva, l'Associazione Ciclismo di Marca stipula un apposito accordo di programma quadro, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli enti locali interessati.

274. Le somme relative ad eventuali economie, derivanti dalle risorse attivate mediante la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dall'Associazione Ciclismo di Marca per la realizzazione degli interventi a valere sul contributo quindicennale di cui al comma 272, possono essere destinate alla copertura di altre spese preventivamente autorizzate

dall'Associazione medesima per la realizzazione dell'evento.

275. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotta di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.

276. Il fondo di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, da destinare ad interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischio sismico.

277. Per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 276, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è emanato sentiti i Ministri delle infrastrutture, della pubblica istruzione e dell'economia e delle finanze.

278. Al fine di fronteggiare l'emergenza penitenziaria con l'adeguamento infrastrutturale degli edifici esistenti, in via prioritaria, o la realizzazione di nuovi edifici, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 30 milioni di euro per l'anno 2010 per l'avvio di un programma straordinario di edilizia penitenziaria, approvato con decreto interministeriale dal Mini-

stro delle infrastrutture e dal Ministro della giustizia. Con il predetto decreto sono individuati gli interventi da realizzare in ciascun anno, avvalendosi dei competenti provveditorati interregionali alle opere pubbliche.

279. All'articolo 1, comma 796, lettera n), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «20 miliardi di euro» sono sostituite dalle seguenti: «23 miliardi di euro».

280. All'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Il maggior importo di cui alla presente lettera è vincolato» sono inserite le seguenti: «per 100 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, finalizzato al potenziamento delle «unità di risveglio dal coma»; per 7 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinati al potenziamento e alla creazione di unità di terapia intensiva neonatale (TIN); per 3 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinati all'acquisto di nuove metodiche analitiche, basate sulla spettrometria di «massa tandem», per effettuare screening neonatali allargati, per patologie metaboliche ereditarie,

per la cui terapia esistono evidenze scientifiche efficaci»;

b) nel secondo periodo, le parole: «100 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali e l'acquisizione di tecnologie per gli interventi territoriali dedicati alle cure palliative, ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti»;

c) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Nella sottoscrizione di accordi di programma con le regioni, è data, inoltre, priorità agli interventi relativi ai seguenti settori assistenziali, tenuto conto delle esigenze della programmazione sanitaria nazionale e regionale: realizzazione di strutture sanitarie territoriali, residenziali e semiresidenziali. Il Ministero della salute, attraverso la valutazione preventiva dei programmi di investimento e il monitoraggio della loro attuazione, assicura il raggiungimento dei predetti obiettivi prioritari, verificando nella programmazione regionale la copertura del fabbisogno relativo anche attraverso i precedenti programmi di investimento».

281. Per gli interventi di cui ai commi 276, 279 e 280 gli stanziamenti previsti sono subordinati a verifiche energetiche, sia che vengano inseriti in accordi di programma, sia in altri programmi per l'ottenimento di finanziamenti pubblici; tali interventi devono prevedere misure significative di efficienza energetica e di

produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché di risparmio idrico.

282. Per le nuove costruzioni che rientrano fra gli edifici di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, il rilascio del certificato di agibilità al permesso di costruire è subordinato alla presentazione della certificazione energetica dell'edificio.

283. Al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, e successive modificazioni, comprensivo dell'assistenza sanitaria negli istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunità e negli ospedali psichiatrici giudiziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza previsti dalla legislazione vigente e delle risorse finanziarie di cui alla lettera c):

a) il trasferimento al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, ivi comprese quelle concernenti il rimborso al-

Commenti

limitazioni che la stessa commissione dovesse imporre nella relativa decisione di autorizzare tale spesa.

Comma 208

Nel 2008 si ridurranno di 15 milioni di euro i fondi destinati all'ammodernamento e al potenziamento delle unità navali destinate al trasporto pubblico locale per via marittima, lacuale e fluviale.

Comma 209

Si incrementa di una somma pari a 4 milioni di euro per il 2008, il fondo per favorire la demolizione del naviglio obsoleto

Commi 210-213

Dall'1.1.2008 si istituisce presso il Ministero dei Trasporti un fondo che è destinato a finanziare interventi per migliorare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni in atmosfera delle navi passeggeri in navigazione e in porto. La dotazione iniziale di tale fondo è pari a 1 milione di euro per il 2008 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. La funzione di tale fondo è quella di erogare contributi al fine di avviare un'attività di ricerca e definizione degli standard energetici ottimali, che individuino gli impedimenti burocratici, logistici e organizzativi che oggi riducono l'efficienza energetica e incrementano le emissioni del trasporto marittimo. Potranno altresì essere avviate campagne informative sul trasporto marittimo sostenibile, sulle opportunità tecnologiche operabili e migliorare le soluzioni pratiche già avviate, nonché compensare i maggiori oneri che dovessero derivare da interventi strutturali e impiantistici, inclusi i sistemi di gestione e controllo e i trattamenti antivegetativi di carena che consentono una migliore effi-

cienza della nave, oltre ad una riduzione delle emissioni in atmosfera, sia quando è in porto che in navigazione. Sarà un decreto del Ministero dei trasporti, di concerto con quello dell'ambiente, da emanarsi entro il 31.3.2008, a definire gli indici e gli standard energetici e ambientali necessari per conseguire le finalità del fondo in osservazione, ivi incluse le modalità con cui saranno espletate le verifiche da parte dell'ente tecnico, graduando altresì la decorrenza del beneficio e l'entità dello stesso in funzione dei miglioramenti di efficienza energetica e ambientale che saranno ottenuti con gli interventi adottati. Sarà invece demandato ad un ulteriore decreto del Ministero dei Trasporti, di concerto con il dicastero dell'economia e finanze, e che dovrà vedere la luce entro il 31.1.2008, la disciplina relativa ai criteri di attribuzione dei benefici indicati nei commi 210-211-212. Viene specificato che il contributo non potrà comunque superare il 30% degli investimenti ammissibili per il raggiungimento degli standard ambientali e il 40% per il raggiungimento di quelli energetici, tranne per le attività di studi, ricerche e campagne informative, nonché per gli impianti terra-nave dedicati alla fornitura e all'utilizzo della corrente di terra, per i quali il contributo sarà riconosciuto fino al 100% dei costi di intervento e di quelli operativi.

Comma 214

L'efficacia dei decreti previsti dai commi 212 e 213 è comunque subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.

Comma 215

Si potrà avere energia elettrica a prezzi

convenzionali. Al fine il Ministero dei trasporti promuove la realizzazione di accordi con le autorità portuali e i fornitori di energia elettrica per approvvisionare elettricità alle navi a prezzi convenzionali, sempre che siano compatibili con le attuali modalità di approvvigionamento in porto.

Commi 216-218

Il comma in esame opera l'elisione della locuzione «in traffico internazionale» all'articolo 155, comma 1 del Tuir, in tema di determinazione di reddito soggetto ad imposta sulle società. Il comma 217 opera un'aggiunta tecnica in tema di reddito delle imprese. Il comma 218 dispone che le norme contenute nell'articolo 102 del Tuir, in tema di ammortamento dei beni materiali non si applicano ai beni mobili registrati con costo ammortizzabile ai fini fiscali per un periodo non inferiore a dieci anni, la cui utilizzazione richieda un equipaggio composto da almeno sei persone, qualora siano concessi in leasing con obbligo di acquisto, da un gruppo europeo di interesse economico o da una società per azioni o a responsabilità limitata e per le quali sia stata esercitata l'opzione per la trasparenza fiscale ex art. 115, comma 4 del Tuir, ad un'impresa che li destini all'esercizio della propria attività abituale.

Commi 219-220

Il comma disciplina la misura delle quote di ammortamento, che sono deducibili dal reddito del concedente in misura non superiore al 35% del costo in ciascun periodo d'imposta e, anteriormente all'entrata in funzione del bene, in misura non superiore all'ammontare dei corrispettivi pagati al costruttore in ciascun esercizio. Sarà un decreto del Mineconomia ad adottare le

disposizioni contenute nel comma 218, anche per assicurare che la riduzione di entrate per il bilancio dello stato che ne deriverà dalle disposizioni ivi recate non superi la somma di 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. L'applicazione e l'efficacia di quanto stabilito al comma 218 restano subordinate all'autorizzazione della Commissione europea, autorizzazione di cui il Ministero dei trasporti si farà carico di richiedere.

Comma 221

Prorogati a tutto il 2008 gli sgravi contributivi contenuti nell'articolo 34 sexies del decreto legge n.4/2006 riservati alle imprese di cabotaggio marittimo. Ciò al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività delle navi italiane.

Comma 222

Le somme che dovessero rendersi disponibili da pagamenti non più dovuti a valere sui contributi previsti per le imprese amatoriali di unità da pesca e quelle relative al fondo per l'ammodernamento delle unità navali per il trasporto pubblico locale, confluiscono in conto residui nel bilancio per un ammontare di 25 milioni di euro nel 2008.

Comma 223

Via libera ad un'autorizzazione di spesa per 5 milioni di euro nel 2008 e di 15 milioni nel 2009 per prorogare le convenzioni con le società marittime che esercitano il cabotaggio e i collegamenti con le isole maggiori, minori e gli arcipelaghi.

Comma 224

Per la realizzazione del sistema di alta velocità, su proposta del Ministero delle in-

le comunità terapeutiche delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'articolo 96, commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e per il collocamento nelle medesime comunità dei minorenni e dei giovani di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, disposto dall'autorità giudiziaria;

b) le modalità e le procedure, secondo le disposizioni vigenti in materia, previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale dei rapporti di lavoro in essere, anche sulla base della legislazione speciale vigente, relativi all'esercizio di funzioni sanitarie nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, con contestuale riduzione delle dotazioni organiche dei predetti Dipartimenti in misura corrispondente alle unità di personale di ruolo trasferite al Servizio sanitario nazionale;

c) il trasferimento al Fondo sanitario nazionale per il successivo riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie, valutate complessivamente in 157,8 milioni di euro per l'anno 2008, in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009 e in 167,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, di cui quanto a 147,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 a valere sullo stato di previsione del Mi-

nistero della giustizia e quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2008, 15 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 a valere sullo stato di previsione del Ministero della salute;

d) il trasferimento delle attrezzature, degli arredi e dei beni strumentali di proprietà del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia afferenti alle attività sanitarie;

e) i criteri per la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie complessive, come individuate alla lettera c), destinate alla sanità penitenziaria.

284. Nelle more del definitivo trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, del personale e delle risorse in materia di medicina penitenziaria, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia continuano a svolgere la funzione di uffici erogatori per quanto di rispettiva competenza e sono prorogati i rapporti di incarico, di collaborazione o convenzionali del personale sanitario adetto agli istituti di prevenzione e pena, non appartenente ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, in corso alla data del 28 settembre 2007.

285. Al fine di incrementare il patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa a canone sostenibile, si considerano «residenze d'interesse generale destinate alla locazione» i fabbricati situati nei comuni ad

alta tensione abitativa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, composti da case di abitazione non di lusso sulle quali grava un vincolo di locazione ad uso abitativo per un periodo non inferiore a 25 anni.

286. Le residenze di cui al comma 285 costituiscono servizio economico di interesse generale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea, e sono ricomprese nella definizione di alloggio sociale di cui all'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9.

287. Per i fini previsti dai commi 285 e 286 è istituito, a decorrere dall'anno 2008, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

288. L'articolo 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il quale prevede che i comuni, per favorire la realizzazione degli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite negli accordi stessi, con possibilità di deroga al limite minimo dell'aliquota, deve essere interpretato nel senso che tali aliquote possono arrivare fino all'esenzione dall'imposta.

289. Al fine della realizzazione di infrastrutture autostradali, previste dagli strumenti di programmazione vigenti, le funzioni

ed i poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore attribuiti all'ANAS S.p.a. possono essere trasferiti con decreto del Ministro delle infrastrutture dall'ANAS S.p.a. medesima ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipato dall'ANAS S.p.a. e dalle regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato.

290. Le attività di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste, delle opere a questo complementari, nonché della tratta autostradale Venezia-Padova, sono trasferite, una volta completati i lavori di costruzione, ovvero scaduta la concessione assentita all'Autostrada Padova-Venezia S.p.a., ad una società per azioni costituita pariteticamente tra l'ANAS S.p.a. e la regione Veneto o soggetto da essa interamente partecipato. La società, quale organismo di diritto pubblico, esercita l'attività di gestione nel rispetto delle norme in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ed è sottoposta al controllo diretto dei soggetti che la partecipano. I rapporti tra la società ed i soggetti pubblici soci sono regolati, oltre che dagli atti deliberativi di trasferimento delle funzioni, sulla base di apposita convenzione. La società assume direttamente gli oneri finanziari connessi al reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste, anche subentrando nei

contratti stipulati direttamente dall'ANAS S.p.a. Alla società è fatto divieto di partecipare, sia singolarmente sia con altri operatori economici, ad iniziative diverse che non siano strettamente necessarie per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 289, ovvero ad esse direttamente connesse.

291. Per le finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni, è autorizzato un contributo quindicennale di 4 milioni di euro a decorrere dal 2008.

292. Al fine di assicurare la realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto, è autorizzato un contributo decennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.

293. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, ai fini della quantificazione dei contributi previsti dall'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le imprese editrici sono tenute a presentare il modello dei costi di testata, come definito con circolare dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e reso noto sul sito internet del Dipartimento stesso, debitamente compilato e certificato dalla società di revisione incaricata della certificazione del bilancio.

294. In applicazione dell'articolo 1, comma 1246, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma disponibile per la liquidazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250,

Continua a pag. 54

frustrature viene determinato l'ammontare della quota del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria di cui al Dm trasporti 21.3.2000, che concorre alla copertura dei costi d'investimento del predetto sistema alta velocità fino alla completa copertura del costo dell'opera. Con il medesimo provvedimento sono altresì definiti i criteri e le modalità di attuazione.

Comma 225

Viene autorizzata un'ulteriore spesa, relativa al 2008, per il comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori; spesa destinata a protezione ambientale e sicurezza sulla circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture esistenti.

Comma 226

Assegnati 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 al fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica.

Comma 227

Obblighi per le imprese nel campo dell'autotrasporto. Infatti, le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto terzi, che abbiano i requisiti previsti dalla legge e che siano iscritti all'albo degli autotrasportatori, devono dimostrare di aver acquisito, per cessazione di azienda, un'altra impresa di autotrasporto ovvero l'intero parco veicolare, purché questo sia composto da veicoli di categoria almeno rispondenti ad Euro 3, in precedenza appartenenti ad altra impresa che cessa l'attività per conto terzi, ovvero ancora che dimostri di aver acquisito ed immatricolato, singolarmente o in forma associata, veicoli adibiti al trasporto di cose

che abbiano categoria non inferiore ad euro 3 e massa complessiva non inferiore a 80 tonnellate.

Comma 228

Gli interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità scontano una riduzione di 56,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2012 e di 4,7 milioni di euro per il 2013.

Comma 229

Le somme che si sono rese disponibili per i pagamenti non più dovuti per gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1 della legge n.454/97 (incentivi esodo, formazione professionale...) sono incamerati in conto residui del bilancio statale per 452,3 milioni di euro nel 2008.

Comma 230

Gli oneri finanziari relativi al corpo delle capitanerie di porto si riducono di 5 milioni di euro per il 2008, di 7 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010.

Comma 231

Ridotta la spesa per il sistema di comunicazione per la sicurezza in mare. Dal 2008, tagli di 713.000 alle relative dotazioni finanziarie.

Comma 232

Per consentire la piena operatività degli incentivi volti a spostare quote rilevanti di traffico pesante dalla modalità stradale a quella marittima (ex decreto legge n.209/2002), il comma dispone l'autorizzazione di una spesa pari a 77 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e

2010.

Comma 233

Viene soppressa l'autorizzazione di spesa relativa all'impegno quindicennale sulle cosiddette «autostrade del mare».

Commi 234-235

Il comma dispone l'autorizzazione ad una spesa per 20 milioni di euro nel 2008, 22 milioni di euro nel 2009 e 7 milioni nel 2010, per interventi necessari a fronteggiare i problemi di mobilità e la sicurezza derivante dai lavori di ammodernamento della Salerno - Reggio Calabria, nonché per migliorare il trasporto e la sicurezza nello Stretto di Messina. Il 50% di tali somme dovrà essere destinato ad interventi infrastrutturali. La relativa programmazione e la ripartizione delle predette somme dovrà avere il via libera con uno o più decreti del Ministro dei trasporti e, per la parte relativa alle infrastrutture, del Ministro delle infrastrutture.

Comma 236

Impegni per alcuni aeroporti. Il Ministro dei trasporti, a valere sui fondi assegnati all'Enac, individuerà, con proprio decreto, gli interventi necessari al potenziamento e alla sicurezza dell'aeroporto di Reggio Calabria per la continuità territoriale da e per tale aeroporto, nonché interventi a favore della continuità territoriale dell'isola d'Elba, per un importo massimo di 1,5 milioni di euro per il 2008. Per il 2008 e il 2009, si individueranno, altresì, gli interventi che incentivino il trasporto delle merci per via aerea da e per gli aeroporti siciliani utilizzando un importo massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Comma 237

Il comma in esame dispone la prosecuzione per un ulteriore biennio delle disposizioni che permettono alle imprese che si impegnano contrattualmente per un triennio con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con un'impresa ferroviaria a realizzare un quantitativo minimo annuo di treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose, di riconoscere un contributo in funzione dei treni-chilometro effettuati sul territorio italiano nel triennio 2002-2004 (art. 38, comma 5 legge n.166/2002). Tali disposizioni prevedono altresì che qualora a consuntivo l'impegno contrattuale non venga onorato per almeno il 90 per cento, il diritto di percepire il contributo decade automaticamente. La prosecuzione del riconoscimento di tale contributo incide nelle risorse finanziarie stanziata per il triennio 2004-2006 effettivamente disponibili come desumibili dalle operazioni effettuate ai sensi del citato articolo 38.

Comma 238

Si dispone la prosecuzione, per un ulteriore triennio, dei contributi alle imprese per investimenti allo sviluppo del trasporto merci per ferrovia.

Comma 239

Le disposizioni di cui ai commi 237 e 238, saranno definite da un decreto del ministro dei trasporti, ove si disciplineranno condizioni e modalità operative. Dalla data di entrata in vigore del citato decreto, decorrerà il periodo di attuazione delle misure previste nei citati commi 237 e 238.

Comma 240

Le somme che dovessero residuare dal

Segue da pag. 53

e successive modificazioni, all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, è attribuita ai soggetti per i quali sia stata accertata la sussistenza dei requisiti necessari per l'erogazione dei contributi in quote proporzionali all'ammontare del contributo spettante a ciascuna impresa.

295. A decorrere dalle domande relative all'anno 2007, le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie applicate ai consumi di energia elettrica e ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, previsti dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dagli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono rimborsate direttamente all'impresa, nella misura del 40 per cento dell'importo totale delle bollette, al netto dell'IVA. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, avente natura non regolamentare, sono indicate le modalità e la documentazione relative alle richieste dei rimborsi di cui al comma 293.

296. Il finanziamento annuale previsto per le TV locali dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come ridefinito dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 e di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2009. La ripartizione secondo bacini di utenza costituiti dalle regioni e

dalle province autonome di Trento e di Bolzano dello stanziamento annuo è effettuata entro il 30 maggio di ogni anno. Allo scopo si procede imputando, automaticamente e in via provvisoria, alle regioni e alle province autonome il 90 per cento della somma già assegnata nell'anno precedente, fatta salva la rideterminazione in via definitiva all'esito dei conteggi ufficiali.

297. All'articolo 145, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, al primo e al secondo periodo le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio».

298. All'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, alle parole: «Tale contributo» sono premesse le seguenti: «Fermi restando i limiti all'ammontare dei contributi, quali indicati nell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni.».

299. Al fine di sostenere nuovi processi di realizzazione delle infrastrutture per la larga banda sul territorio nazionale, le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, destinate al finanziamento degli interventi attuativi del Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno da parte del Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.A. (Infratel Italia), di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2008.

300. Il Fondo per il passaggio al

digitale di cui all'articolo 1, commi 927, 928 e 929, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2008.

301. All'articolo 44 del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «e deve riguardare opere prodotte per almeno la metà negli ultimi cinque anni» sono soppresse;

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I criteri per la qualificazione delle opere di espressione originale italiana, ai fini del presente articolo, sono stabiliti con decreto del Ministro delle comunicazioni e del Ministro per i beni e le attività culturali da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di diffusione, in particolare nelle fasce orarie di maggiore ascolto, alle opere europee degli ultimi cinque anni, di cui il 20 per cento opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, su tutte le reti e la piattaforma distributive, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riserva alle opere europee degli ultimi cinque anni una quota minima del 20 per cento del tempo di trasmissione, di cui il 10 per cento alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. Le emittenti

televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano una quota non inferiore al 10 per cento dei propri introiti netti annui, così come indicati nel conto economico dell'ultimo bilancio di esercizio disponibile, alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto di opere europee realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni. Tali introiti sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale, inclusi quelli diffusi o distribuiti attraverso piattaforme diffuse o distributive di soggetti terzi. All'interno di tale quota del 10 per cento dei suddetti introiti destinati alle opere europee, le emittenti e i fornitori di contenuti e di programmi in chiaro destinano almeno il 30 per cento alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, e le emittenti e i fornitori di contenuti e di programmi a pagamento destinano almeno il 35 per cento alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte appartenenti al genere di prevalente emissione da parte del soggetto obbligato. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo destinata alle opere europee realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui derivanti dagli abbonamenti relativi all'offerta radiotelevisiva nonché

i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi; all'interno di questa quota, nel contratto di servizio è stabilita una riserva non inferiore al 20 per cento da destinare alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto o all'acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e una riserva non inferiore al 5 per cento da destinare a opere di animazione appositamente prodotte per la formazione dell'infanzia. Per i servizi televisivi prestati su richiesta del consumatore, gli operatori di comunicazioni elettroniche su reti fisse e mobili contribuiscono, gradualmente e tenuto conto delle condizioni del mercato, alla promozione e al sostegno finanziario delle opere audiovisive europee, destinando una quota dei ricavi derivanti dal traffico di contenuti audiovisivi offerti al pubblico a pagamento indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione, secondo criteri e modalità stabiliti dall'Autorità con apposito regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con particolare riferimento ai programmi in pay-per-view a prevalente contenuto cinematografico di prima visione, gli obblighi di cui al presente comma devono essere in ogni caso commisurati all'effettiva disponibilità di opere rilevanti, ai sensi del presente comma, nei sei mesi precedenti alla diffusione nell'anno di riferimento e al loro successo nelle sale cinematografiche italiane, secondo criteri e modalità stabiliti dall'Autorità con apposito regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Commenti

fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, saranno utilizzate per le finalità elencate nel comma 237.

Comma 241

L'attuazione delle disposizioni recate dall'art. 38, comma 7 della legge n.166/2002, secondo cui alle imprese ferroviarie che si impegnano a sottoscrivere un accordo di programma per il trasporto combinato viene rilasciato un contributo collegato ai treni-chilometro percorsi, sono prorogate per un ulteriore triennio, per quanto però compatibili con le disposizioni evidenziate nei commi da 228 a 242.

Comma 242

Il triennio da cui decorre la disposizione recata dal comma precedente è la data di sottoscrizione degli accordi di programma di cui al citato articolo 38, comma 7 della legge n.166/2002

Comma 243

Il comma dispone l'autorizzazione di una spesa di 15 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010 per l'attuazione di quanto disposto ai commi 238 e 241, in relazione al fondo per gli investimenti relativi al trasporto merci per ferrovia. A valere sulle risorse di cui al presente comma, uno stanziamento di 7 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, viene destinato per attuare quanto disposto dal comma 238. Le somme che dovessero residuare vanno destinate, in via prioritaria, al finanziamento degli accordi di programma

che abbiano ad oggetto lo sviluppo del trasporto combinato sulla Torino-Lione, ai fini del riequilibrio modale.

Comma 244

Interporti, per il completamento e l'implementazione della rete immateriale e per il potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale, via libera ad un contributo di 5 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010.

Comma 245

Gli interventi previsti dal comma 1044 della finanziaria 2007, relativi all'eliminazione dei colli di bottiglia sulla rete logistica nazionale, sono rifinanziati per 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

Comma 246

Il contributo ex comma 1044 della l.f. 2007, pari a 5 milioni di euro, dovrà essere utilizzato, in via prioritaria, a ridurre il cofinanziamento, nel limite del 35% del contributo statale, previsto dal dm trasporti n.18 del 20.6.2005 e dalla convenzione stipulata il 21.12.2006 tra lo stesso Ministero e la UIRnet spa.

Comma 247

Per migliorare la sicurezza stradale e dare attuazione al Piano nazionale della sicurezza stradale, per rendere più efficienti i controlli sulle strade anche con l'implementazione di attrezzature tecniche che siano più funzionali all'aumento dei controlli stradali e per intensificare l'attività ispet-

tiva e le verifiche previste dal codice della strada attraverso strumenti idonei ad esercitare l'attività istituzionale, non ultima la formazione, il comma dispone l'autorizzazione di una spesa di 35 milioni di euro per il 2008, di 30 milioni per il 2009 e il 2010, di 49 milioni per il 2001, di 56 milioni per il 2012 e di 4 milioni per il 2013.

Comma 248

Per proseguire gli interventi relativi alla sicurezza ferroviaria, via libera ad una spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 15 milioni di euro per l'anno 2010.

Comma 249

Si dispone l'aumento del capitale sociale della società Ferrovie della Calabria, Ferrovie Apulo Lucane e Ferrovie del Sud est per 10 milioni di euro (cadauna) nel 2008.

Comma 250

Un impegno di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 a favore di Trentitalia spa affinché questa si attivi a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni inquinanti. Dovrà essere avviato un programma finalizzato alla realizzazione di interventi di rimotorizzazione delle automotrici diesel ancora utilizzate su linee regionali non elettrificate. Il tutto affinché si consegua, a regime, un risparmio energetico di 233 milioni di euro nonché una riduzione di emissioni inquinanti di oltre 40 mila tonnellate.

Comma 251

Nasce il fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma. Istituito presso il Ministero dei trasporti, dovrà determinare la migliore efficacia ed efficienza delle comunicazioni tra le città abruzzesi e la città di Roma. Sul piatto, 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, con un vincolo di destinazione sulla tratta Avezzano-Roma.

Comma 252

Destinati 104 milioni di euro per l'anno 2008, per il finanziamento dei servizi pubblici ferroviari di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza. Di conseguenza il comma, riduce le autorizzazioni di spesa, per un ammontare complessivo di 34 milioni di euro di alcune disposizioni, tra cui 7 milioni in meno, dal 2008, per coprire gli oneri relativi al contratto del settore del trasporto pubblico locale (comma 1230 della legge finanziaria 2007).

Comma 253

Entro il 31 gennaio 2008, il Ministero dei trasporti dovrà concludere un'indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza. Le finalità di tale indagine sono quelle di determinare la possibilità di assicurare l'equilibrio tra costi e ricavi dei servizi e le eventuali azioni per migliorare l'efficienza. Inoltre, si dispone che il servizio sulle relazioni che sono o presentano un equilibrio economico, sarà assicurato in regime di liberalizzazione. Il CIPE, su proposta del ministro dei trasporti e nei limiti delle ri-